

ALLEGATO B

Testo coordinato del dispositivo dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 – aggiornamento maggio 2026

(Art. 1, c. 2)

Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. La presente ordinanza disciplina i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100 e **successive modifiche e integrazioni (di seguito: il DL 61 del 2023)**, alle imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole, con sede legale, sede operativa o unità locali, o che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto legge, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi ~~alluvionali~~ **calamitosi** verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per le quali sia dimostrato, con perizia asseverata ~~ovvero giurata~~, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi. ~~A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle imprese agricole danneggiate dagli ulteriori eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 1-bis, del decreto legge n. 61 del 2023;~~

~~1-bis. Per la sola Regione Emilia Romagna, nei casi in cui un'azienda agricola sia risultata ripetutamente danneggiata dagli eventi calamitosi e il contributo spettante per gli eventi del maggio 2023 sia già stato concesso, ma gli interventi non risultassero ultimati al verificarsi dei nuovi danni occorsi in seguito al maggio 2023, viene riconosciuto un ulteriore contributo relativo agli eventi successivi a quelli del maggio 2023, con conclusione del relativo procedimento e riduzione del contributo già concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese sostenute, e su attestazione documentata del professionista abilitato. A tal fine, nella nuova istanza di contributo, il professionista abilitato deve attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere già eseguite o siano relative a interventi già autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno.~~

~~1-ter. Per le imprese agricole nuovamente danneggiate dagli eventi alluvionali e precedentemente oggetto di concessione del contributo per i quali i lavori siano definitivamente conclusi in data antecedente al nuovo danno, il soggetto legittimato dovrà formulare una nuova domanda di contributo.~~

~~1-quater. Per la sola Regione Emilia Romagna, per le aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023 per i quali siano stati effettuati interventi di riparazione, ma non sia stata presentata la domanda di contributo e che siano stati successivamente nuovamente danneggiati dagli eventi dei mesi di settembre e ottobre 2024, possono essere presentate due distinte domande di contributo, ciascuna relativa alle lavorazioni eseguite e documentate, dando evidenza attraverso idonea documentazione (documentazione fotografica, fatture, bonifici, etc.) delle lavorazioni eseguite in relazione allo specifico evento. In tale ipotesi si procede alla relativa istruttoria a partire da quella relativa all'evento del maggio 2023.~~

1-bis. A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ivi compresi quelli che hanno interessato le aziende agricole, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Nel seguito del presente provvedimento con la definizione di "eventi calamitosi" si intendono sia gli eventi individuati al comma 1, sia quelli individuati al presente comma.

2. Il presente provvedimento si applica anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina delle cooperative sociali", che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Sono considerate tra queste anche le cooperative ~~miste~~ **sociali a scopo plurimo o di tipo misto**, ancorché svolgano anche attività di cui al predetto articolo 1, comma 1.

2-bis. Il presente provvedimento si applica anche agli immobili di proprietà di società a partecipazione pubblica non soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023, laddove destinati ad attività produttive ed economiche, nonché ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 7-bis.

2-ter. Per gli interventi posti in essere dalle imprese agricole a fronte dei danni subiti dagli eventi calamitosi di cui trattasi specificamente disciplinati dalle disposizioni contenute nell'ordinanza commissariale n. 20/2024 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni in essa previste.

3. Ai fini della presente ordinanza, sono adottate le seguenti definizioni:

a) beni strumentali: i beni mobili e immobili, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa, ivi compresi macchinari, automezzi, mobili ed arredi, terreni, impianti e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";

b) contributo concesso: così come previsto all'articolo 20-sexies, del ~~decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100~~ **DL 61 del 2023**, è l'importo che, ~~tramite uno o più decreti~~, al netto di eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi, il Commissario straordinario, nel limite massimo del contributo riconosciuto **dal soggetto istruttore individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis**, concede nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili;

c) danno periziato: rappresenta la totalità dei danni subiti dal soggetto, risultanti da una perizia asseverata ~~o giurata~~, redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.) ~~e esprime, sotto la sua responsabilità, una valutazione di tipo quantitativo e qualitativo, conforme alle competenze a lui attribuite dalla normativa vigente, riguardante la specifica tematica connessa alla quantificazione del danno patito. In ordine alla perizia giurata, per specifiche esigenze, il professionista, in regola con gli obblighi formativi e con gli adempimenti fiscali, giura di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità. ed è così suddiviso:~~

c.1) danno lieve: importo per la riparazione del danno, al lordo di ogni onere, pari o superiore ad euro 30.000,00 ed inferiore ad euro 50.000,00, alla cui riparazione, relativamente ai danni subiti ai beni mobili strumentali all'attività di impresa, beni immobili e scorte, si provvede ricorrendo a interventi da realizzare esclusivamente in edilizia libera, ovvero danno inferiore ad euro 50.000,00 alla cui riparazione, relativamente ai danni subiti ai beni mobili strumentali all'attività di impresa, beni immobili e scorte, si provvede ricorrendo ad interventi diversi da quelli da realizzare in edilizia libera.

Alle soglie sopra riportate vanno aggiunte le spese tecniche calcolate secondo quanto previsto all'art. 3, comma 7;

c.2) danno grave: importo per la riparazione del danno, al lordo di ogni onere, pari o superiore ad euro 50.000,00, alla cui riparazione, relativamente ai danni subiti ai beni mobili strumentali all'attività di impresa, beni immobili e scorte, si provvede ricorrendo a qualsiasi tipo di intervento. A tale importo vanno aggiunte le spese tecniche calcolate secondo quanto previsto all'art. 3, comma 7;

c-bis) danno rilevato: rappresenta la totalità dei danni subiti dal soggetto, risultanti dall'apposita documentazione redatta da un professionista abilitato iscritto a un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.). Nel caso in cui si tratti di danni minori,

il cui relativo ammontare sia inferiore a euro 30.000,00, al lordo di ogni altro onere, si procede ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 14-bis.

3-bis) Le soglie di cui al presente articolo, comma 3, lettere c), c.1), c.2) e c-bis), si intendono al netto dell'importo eventualmente percepito a titolo di CIS ("contributo di immediato sostegno" erogato ai sensi delle Ordinanze di protezione civile) fatto salvo il divieto di rendicontare due volte le medesime spese. Pertanto, ai fini della classificazione del danno e dell'individuazione della procedura applicabile, l'importo del CIS già liquidato non viene computato nel calcolo del superamento delle soglie medesime.

Articolo 2

(Riconoscimento dei danni e modalità di concessione dei contributi)

1. Il Commissario straordinario, in esito all'istruttoria per il riconoscimento del danno e dei relativi contributi da parte del **soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 1, del DL 61 del 2023, come specificato al comma 1-bis** ~~dei comuni territorialmente competenti~~, provvede, con un ~~primo~~ **unico** decreto, ~~al riconoscimento del danno e~~ alla concessione, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, dei contributi di cui all'articolo 20-sexies del DL 61 del 2023 ~~del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, a tutte le imprese che abbiano subito dei danni, di~~ **mediante un contributo fino al 100 per cento delle spese ammissibili, con le seguenti modalità:**

a) per gli importi fino a euro 40.000,00 (quarantamila/00), l'intero valore del danno riconosciuto, che saranno erogati:

- 1) a titolo di anticipazione, nei limiti del 50 per cento del totale del contributo concesso;
- 2) a saldo, la quota rimanente, pari al 50 per cento del contributo concesso, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli;
- 3) in unica soluzione, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate;

b) per gli importi superiori a euro 40.000,00 (quarantamila/00), una prima misura pari almeno a euro 40.000,00 (quarantamila/00). In relazione alle risorse finanziarie che successivamente saranno assegnate e rese disponibili allo scopo sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-sexies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il Commissario straordinario provvede, con uno o più decreti, alla concessione di ulteriori quote di contributi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del danno riconosciuto. Detti contributi saranno erogati:

- 1) a titolo di anticipazione, in esito al primo decreto di concessione, nei limiti del 50 per cento della prima misura di contributo concesso. I decreti di concessione delle ulteriori quote di contributi concessi ai sensi della presente lettera b), rechneranno l'importo dell'integrazione della quota di anticipazione da erogare;
- 2) a saldo, a conclusione della rendicontazione totale delle spese, la differenza tra quanto concesso in relazione alla prima misura di contributo, ovvero tra l'importo complessivo dei contributi concessi in relazione ai successivi decreti di concessione di cui alla presente lettera b), e quanto erogato a titolo di anticipazione. Nel caso in cui le risorse non fossero disponibili nella loro interezza, resta salva la possibilità di emettere ulteriori decreti di concessione per l'erogazione della quota parte rimanente;
- 3) in unica soluzione, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate.

b-bis) a decorrere dalla data di operatività delle necessarie modifiche ai sistemi informatizzati che sarà comunicata mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale della struttura commissariale e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, le modalità di cui alle lettere a) e b), indipendentemente dal relativo importo, sono sostituite dalle seguenti:

- 1) un primo acconto, a titolo di anticipazione, nei limiti del 50 per cento del totale del contributo concesso;
- 2) un ulteriore acconto, pari al 40 per cento del contributo concesso, su richiesta dell'interessato che attesti di aver speso non meno dell'80 per cento dell'importo erogato come primo acconto e alleggi la relativa attestazione della spesa utilizzando il modello in allegato alla presente ordinanza (allegato 12) giustificativa dell'avvenuto sostenimento della spesa pari almeno all'80 per cento sul primo acconto erogato. Per tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c.2), l'interessato, al fine di richiedere l'ulteriore acconto dovrà rendicontare la spesa sostenuta con le modalità di cui all'articolo 12;
- 3) un saldo fino al massimo del 10 per cento all'esito della conclusione degli interventi e previa rendicontazione del contributo concesso;
- 4) in unica soluzione, qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese siano state sostenute e quietanziate, a condizione che si sia conclusa la rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli o che la stessa sia prodotta congiuntamente alla domanda di contributo.

1-bis. Fermo restando che le domande di contributo sono presentate utilizzando le tre distinte piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ciascuna per i beneficiari dei propri territori, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i soggetti individuati dalle Regioni per l'istruttoria per il riconoscimento del danno e dei relativi contributi (di seguito: i soggetti istruttori), sono i seguenti:

- a) per le imprese agricole:
 - per la Regione Emilia-Romagna: Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
 - per la Regione Marche: Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;
 - per la Regione Toscana: Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale per il tramite del competente settore regionale.
- b) per tutte le altre categorie di imprese e soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della presente ordinanza come definito dall'articolo 1:
 - per la Regione Emilia-Romagna: Settore Affari Generali, Giuridici e Strumenti finanziari della Direzione Generale Sviluppo Economico, Cultura e Turismo;
 - per la Regione Marche: Direzione Attività Produttive, Imprese e Cultura;
 - per la Regione Toscana: Direzione Attività Produttive per il tramite del competente Settore regionale.

Ai fini del migliore e più rapido svolgimento delle funzioni istruttorie di cui alla presente ordinanza, i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di Sub-commissari alla ricostruzione, possono chiedere al Commissario straordinario che i soggetti istruttori regionali individuati alle lettere a) e b) possano avvalersi del supporto specialistico finalizzato alla trattazione delle istanze di contributo presentate dalle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, reso disponibile dalle società *in-house* dello Stato nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, del DL 61 del 2023.

1-ter. Ove ritenuto funzionale alla celere ed efficace gestione delle procedure istruttorie, le funzioni di soggetto istruttore di cui al comma 1-bis per la gestione delle istanze di contributo relative agli eventi verificatisi nell'anno 2023 possono essere delegate dalle Regioni Emilia-Romagna,

Marche e Toscana ai Comuni e alle Unioni di comuni territorialmente interessati, nonché agli enti e alle società ad essi collegati. Alla delega di funzioni si provvede con atto della Giunta Regionale, preventivamente acquisita l'intesa dei predetti enti territoriali. Relativamente alla sola Regione Emilia-Romagna, le funzioni di cui al primo periodo possono essere delegate con le medesime modalità anche per le istanze relative agli eventi verificatisi nell'anno 2024, limitatamente ai Comuni e alle Unioni che abbiano già gestito istanze di contributo in conseguenza degli eventi dell'anno 2023.

1-quater. A decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, lettera b-bis):

- 1) per gli interventi e le spese volti al ripristino di danni minori ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c-bis), la rendicontazione è semplificata ed è disciplinata dal successivo articolo 14-bis;
- 2) per gli interventi e le spese volti al ripristino di danni lievi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c.1), la rendicontazione è semplificata ed è disciplinata dal successivo articolo 12;
- 3) per gli interventi e le spese volti al ripristino di danni gravi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c.2), la rendicontazione è quella ordinaria, di cui al successivo art. 12.
- 4) per gli interventi e le spese volti al ripristino dei danni subiti dalle imprese agricole disciplinati dalle disposizioni contenute nell'ordinanza commissariale n. 20/2024 e successive modifiche e integrazioni, la rendicontazione è quella definita all'art. 3 quater dell'Ordinanza commissariale n. 20/2024 per ciò che riguarda la richiesta del saldo, mentre per la richiesta di erogazione del secondo acconto si fa riferimento alle modalità previste per i danni lievi di cui al successivo art. 12;

1-quinquies. I beneficiari dei contributi che hanno già proceduto con le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b), che, alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, lettera b-bis), hanno ricevuto unicamente l'acconto nella misura del 50 per cento di cui ai punti 1) delle citate lettere a) e b), possono richiedere l'applicazione di quanto previsto dai punti 2) e 3) della lettera b-bis) del medesimo comma 1.

Articolo 3

(Tipologie di intervento e costi ammissibili a contributo)

1. Il contributo di cui all'articolo 2 della presente ordinanza è concesso per:

- a) la ricostruzione in sito dell'immobile ad uso produttivo distrutto, previa demolizione dei manufatti danneggiati, se le riparazioni o gli adeguamenti alla vigente normativa degli stessi sia valutata impossibile o maggiormente onerosa della ricostruzione;
- b) ~~la delocalizzazione, all'interno della regione, se necessario, previa demolizione dell'immobile ad uso produttivo distrutto se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile in base ai piani di assetto idrogeologico, agli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile~~ **la delocalizzazione, nei casi e con le modalità di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater;**
- e) ~~[Soppressa] la delocalizzazione temporanea, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino, nei casi in cui non occorre procedere alla demolizione dell'immobile ad uso produttivo, ma sono comunque presenti impedimenti aventi natura temporanea, determinati dagli eventi alluvionali calamitosi, che non consentono una immediata ripresa delle attività produttive e/o agricole;~~
- d) l'integrale ripristino strutturale e funzionale dell'immobile ad uso produttivo danneggiato limitatamente ai danni a:
 - 1) elementi strutturali verticali e orizzontali;
 - 2) finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
 - 3) serramenti interni ed esterni;
 - 4) impianti tecnologici, di riscaldamento/condizionamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, rete informatica estendibile anche a dispositivi periferici condivisi (ad esempio LAN);
 - 5) pertinenze, comprese le recinzioni, per la quota di proprietà ove le stesse siano direttamente funzionali all'attività economica e produttiva (ad esempio: magazzini). In fase di presentazione dell'istanza dovrà essere specificato l'eventuale richiesta di contributo per la parte non destinata all'attività economica e produttiva che non rientra nel computato totale del contributo;
- e) la riparazione dei beni mobili strumentali, volta a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi gli impianti, i macchinari e i beni mobili registrati; per le imprese agricole, agrituristiche ed agroalimentari rientrano, in base alla disposizione planimetrica di aree, strutture murarie, impianti e con l'obiettivo di supportare l'attività di produzione, le attrezzature della cucina per la produzione dei pasti, dei laboratori di trasformazione dei prodotti, dei locali destinati alla macellazione, gli arredi delle camere, della sala di ristorazione, del punto vendita dei prodotti agricoli, ecc.;
- f) l'acquisto dei beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, laddove la riparazione dei beni mobili strumentali risultati, ovvero certificati come preesistenti, risulti impossibile o maggiormente onerosa;
- f-bis) gli oneri sostenuti per la conservazione delle concessioni e degli impianti concernenti i beni costituenti l'oggetto dell'attività d'impresa anche relativamente al periodo di interruzione della predetta attività conseguente agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;**
- g) gli interventi strutturali su aree pertinenziali esterne al fabbricato, qualora gli stessi consistano in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, ripristino di aree costituenti l'unica via di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso, a condizione che tali interventi siano certificati come funzionali per la ripresa dell'attività;
- h) il ripristino o sostituzione, laddove certificata meno onerosa, degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati;
- i) il ripristino o sostituzione, laddove certificata meno onerosa, di arredi e relativi elettrodomestici connessi alla ripresa produttiva;
- j) la ricostituzione delle scorte vive e morte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse in relazione al danno effettivamente subito. Per scorte si intendono anche le materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa come risultante dall'inventario, ovvero di cui risulti certificata la preesistenza, **nonché i danni subiti a scorte vive, relativamente ai costi sostenuti per l'acquisto di animali, esclusivamente per gli animali non rientranti tra quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. In caso di impossibilità a raggruppare le scorte vive in categorie omogenee, la relativa valutazione sarà effettuata tenendo presente il costo di acquisto, ove sostenuto, incrementato delle spese di allevamento;**
- k) per le sole imprese culturali e creative (a mero titolo di esempio: case editrici, fotografi, studi d'arte, gallerie d'arte, associazioni) per le quali i danni abbiano interessato l'archivio storico dell'azienda (a mero titolo esemplificativo: bozzetti, studi preparatori, prototipi, negativi fotografici, cataloghi di mostre/esposizioni delle opere realizzate dall'impresa), sono ammesse le spese di restauro finalizzato alla ricostituzione parziale/totale dell'archivio come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza;
- l) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, compresi gli impianti vivaistici (es. campo di piante madri) come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza, o con produzione arborea e arbustiva di tipologia differente dalla preesistente nel caso in cui, per esigenze di carattere agronomico (a titolo di esempio per causa dell'insalubrità del terreno), non sia possibile il reimpianto della medesima specie e/o varietà e/o non necessariamente della stessa tipologia e/o schema di allevamento per oggettive esigenze agronomiche e/o tecniche e/o economiche, dandone giustificazione nella prevista perizia asseverata. Il costo ammissibile a contributo non potrà in nessun caso eccedere quello che sarebbe stato riconosciuto nel caso di ripristino dello "status quo ante";
- m) il ripristino di reti di protezione e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza, o per la realizzazione di nuovi manufatti nel caso in cui non risulti tecnicamente possibile e/o conveniente

ripristinare quelli danneggiati. In tale caso, il tecnico dovrà debitamente giustificare le ragioni oggettive a supporto che dovranno essere espressamente indicate nella prevista perizia asseverata;

n) il ripristino dei terreni danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito, inclusa la rimozione di fango e detriti dai terreni agricoli, nel rispetto delle norme di carattere ambientale;

o) il ripristino delle arnie;

p) il ripristino di strade aziendali e interaziendali;

q) il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica;

r) il riconoscimento del danno connesso con la perdita dei terreni produttivi non più ripristinabili ai fini produttivi.

s) ~~gli interventi idraulico agrari e quelli a carattere strutturale per la riduzione del rischio di dissesto idro-geologico (quali drenaggi profondi, opere di consolidamento di versanti, comprensive di eventuali interventi di rimodellamento morfologico dei versanti stessi, funzionali a mantenerne e migliorarne le condizioni di stabilità). In tale ambito, può essere ricompresa la messa in sicurezza della viabilità privata qualora ricada nell'area in dissesto in cui insistono fabbricati produttivi/terreni in attualità di coltura a cui l'intervento è finalizzato; i lavori di carattere strutturale per la conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali e rii) non demaniale; realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale (in acque non demaniali) prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc.); drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc.);~~ **gli interventi per la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico (quali drenaggi profondi, opere di consolidamento di versanti, comprensive di eventuali interventi di rimodellamento morfologico dei versanti stessi anche attraverso la ricostituzione e il ripristino della vegetazione forestale compromessa dall'evento calamitoso, funzionali a mantenere e migliorarne le condizioni di stabilità nonché alla tutela della biodiversità) purché strettamente funzionali agli interventi di cui all'articolo 1 e aventi nesso causale con gli eventi calamitosi di cui trattasi, inclusi dissesti geomorfologici e frane. In tale ambito può essere ricompresa la messa in sicurezza delle aree pertinenziale cortiliva e della viabilità privata qualora ricada nell'area privata in dissesto in cui insiste il fabbricato, mediante i lavori di carattere strutturale per la conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali e rii) non demaniale e di proprietà privata, la realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale (in acque non demaniali e di proprietà privata), prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc.), il drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc.). Rientrano anche gli interventi eseguiti su aree pubbliche, comprensive quelle demaniali, utilizzate in regime di concessione per i quali il beneficiario abbia ottenuto il nulla osta all'esecuzione dell'intervento dell'Ente proprietario e in tali casi alla domanda non deve essere allegata la rinuncia al contributo da parte dell'Ente proprietario;**

t) i danni economici subiti da prodotti già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino, ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018;

u) la pulizia, rimozione di fango e detriti dal fabbricato e dall'area esterna pertinenziale;

v) la delocalizzazione temporanea delle attività economiche e produttive danneggiate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la locazione di immobile o altra soluzione temporanea in altro sito, l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee, l'affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo e relativa messa in opera, l'affitto e/o il noleggio delle strutture, l'allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti, il noleggio o l'utilizzo temporaneo di impianti e/o attrezzature di terzi al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi;

w) gli interventi su aree/fondi privati esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora gli stessi consistano, ad esempio, in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, di strade di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso, a condizione che tali interventi siano funzionali ad aumentarne le caratteristiche fisico-meccaniche in termini strutturali, di impianti, energetici consentendo risparmio, *comfort* e sostenibilità o a evitarne la delocalizzazione. Tra questi interventi sono da considerare anche quelli relativi al ripristino dei terreni agricoli, realizzati anche in economia, ~~che devono obbligatoriamente essere rendicontati con fattura.~~ Il danno a terreni non ripristinabili deve essere calcolato basandosi sul valore agricolo medio (V.A.M.). Tale valore, moltiplicato per 1,5 volte, verrà riconosciuto, se rendicontato, con la dimostrazione di acquisto di altri terreni agricoli.

x) ogni altro danno diretto subito dai beni utili all'attività economica e produttiva, qualora non ricompreso nel presente elenco, rilevabile dalla documentazione fiscalmente rilevante ai fini contabili e comunque espressamente indicati nella prevista perizia asseverata ad esclusione delle produzioni agricole di cui all'allegato 1 n° 1 del TFUE;

y) danni subiti dai beni aziendali depositati presso terzi ovvero fuori da una sede aziendale, come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza a data certa anteriore all'evento calamitoso;

z) servizi tecnici di impresa per indagini geognostiche, sondaggi, analisi di laboratorio, caratterizzazione meccanica dei materiali, rilievi topografici, *laser scanner*, drone, restituzioni grafiche e quanto propedeutico e funzionale alle attività peritali e tecnico-professionali, i cui costi dovranno essere riferiti ai prezziari regionali;

aa) per le imprese agricole: gli interventi eseguiti in economia direttamente dal titolare/i dell'impresa, e/o suoi coadiuvanti, e/o con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, gli interventi ammessi a contributo possono riguardare il ripristino dei terreni agricoli e della loro fertilità, la sistemazione e/o il ripristino degli impianti e degli immobili, e loro pertinenze, dell'azienda, e della viabilità aziendale e devono necessariamente risultare da perizia asseverata. Il contributo verrà concesso nella misura e nei limiti dei costi parametrici per ettaro e/o per metro-quadro, come definiti con successivo atto del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

bb) lavori in economia per il ripristino dei beni immobili e mobili strumentali nonché per le attività di cui alla lettera u) e v) del presente articolo; ~~Tali lavori in economia potranno essere ammessi a contributo se il costo sostenuto per la manodopera utilizzata nonché le spese per acquisto dei materiali sono realizzati direttamente dal titolare/i dell'impresa e/o suoi coadiuvanti e/o con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro.~~

bb-bis) interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilità dei beni immobili di cui all'articolo 1, e delle relative pertinenze, che presentano danni di lieve entità, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti dall'articolo 1.

1-bis. Per la sola Regione Emilia-Romagna per i beni immobili di cui all'art.1, compresi quelli riferiti alle aziende agricole, nuovamente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui trattasi e precedentemente oggetto di concessione del contributo per i quali i lavori siano definitivamente conclusi in data antecedente al nuovo danno, il soggetto legittimato dovrà formulare una nuova domanda di contributo.

1-ter. Per la sola Regione Emilia Romagna, nei casi in cui un'azienda, ivi comprese quelle agricole, sia risultata ripetutamente danneggiata dagli eventi calamitosi e il contributo spettante per gli eventi del maggio 2023 sia già stato concesso, ma gli interventi non risultassero ultimati al verificarsi dei nuovi danni occorsi in seguito al maggio 2023, viene riconosciuto un ulteriore contributo relativo agli eventi successivi a quelli del maggio 2023, con conclusione del relativo procedimento e riduzione del contributo già concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese sostenute, e su attestazione documentata del professionista abilitato. A tal fine, nella nuova istanza di contributo, il professionista abilitato deve attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere già eseguite o siano relative a interventi già autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno.

1-quater. Per la sola Regione Emilia-Romagna, per i beni immobili di cui all'art.1, compresi quelli riferiti alle aziende agricole, danneggiati dagli eventi calamitosi del maggio 2023 per i quali siano stati effettuati interventi di riparazione, ma non sia stata presentata la domanda di

contributo e che siano stati successivamente nuovamente danneggiati dagli eventi dei mesi di settembre e ottobre 2024, possono essere presentate due distinte domande di contributo, ciascuna relativa alle lavorazioni eseguite e documentate, dando evidenza attraverso idonea documentazione (documentazione fotografica, fatture, bonifici, etc.) delle lavorazioni eseguite in relazione allo specifico evento. Il soggetto istruttore individuato procede alla relativa istruttoria a partire da quella relativa all'evento del maggio 2023.

2. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli costituenti alla data dell'evento **alluvionale calamitoso**:

- a) sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive; per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni, oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento **alluvionale calamitoso**;

- b) oggetto dell'attività dell'impresa, comprese le attività connesse delle imprese agricole ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa stessa (ad esempio: impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato accatastato e/o in fase di costruzione legittimamente autorizzato con titolo abilitativo, e quindi, funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva; per le società immobiliari e/o di costruzione, gli immobili in costruzione o ultimati ma inutilizzati sono riconducibili a scorte di magazzino, a condizione che siano inseriti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario, e come tali rimborsati.

3. Gli immobili e i beni mobili, per cui è possibile accedere al contributo, sono quelli che l'impresa possiede per l'esercizio della propria attività, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (ad esempio: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (ad esempio: affitto, comodato) dimostrato con contratti sottoscritti anteriormente al 1° maggio 2023 ~~e registrati in termini di legge e, per la sola Regione Emilia-Romagna, anche anteriormente agli eventi di settembre-ottobre 2024, e registrati regolarmente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7-bis.~~ Per l'ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l'immobile fosse sede di attività alla data dell'evento **alluvionale calamitoso** come da visura camerale e/o da utenze e/o da polizze assicurative intestate all'attività produttiva esercitata nell'immobile. ~~Sono pertanto esclusi i beni, immobili e mobili, non funzionali all'esercizio dell'attività di impresa che non sono ricompresi tra i beni ammortizzabili dall'impresa stessa. Sono, altresì, esclusi i terreni non ripristinabili non in proprietà dell'azienda agricola.~~ **Per i casi di attività produttive prive di sedi operative quali a titolo esemplificativo: commercio su aree pubbliche, commercio on line, agenti di commercio, artigiani, è possibile richiedere il contributo per i danni occorsi ai beni strumentali e scorte purché la sede legale sia registrata presso uno dei comuni ricompresi nel DL 61 del 2023 in data antecedente agli eventi calamitosi e sia indicata negli appositi registri.**

4. La valutazione dei danni agli impianti mobili, ai macchinari, alle attrezzature, alle scorte e ai beni mobili registrati, da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento **alluvionale calamitoso**, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili aventi data certa ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 o in altri registri.

4-bis. Nel caso in cui i beni strumentali danneggiati o distrutti fossero, al momento degli eventi calamitosi, nella disponibilità dell'impresa in base a un contratto di leasing, i contributi possono essere chiesti:

- a) per gli interventi di riparazione;
- b) per l'acquisto di nuovi beni di uguale o equivalente rendimento economico rispetto a quelli distrutti;

Ha diritto a richiedere il contributo:

- il conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sottoscritto in data antecedente agli eventi calamitosi sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria siano a suo carico;
- la società di leasing proprietaria del bene;

Laddove la domanda di contributo sia presentata dal conduttore, per entrambi le tipologie di richiesta di cui alle lettere a) e b), questi è tenuto ad allegare:

- i) una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto;
- ii) una dichiarazione della società di leasing di rinuncia a qualsiasi pretesa, nei confronti del Commissario straordinario, relativamente al contributo richiesto per gli interventi di riparazione e che solleva al contempo il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti.

Nei casi di cui alla lettera b), il conduttore, all'atto della presentazione della documentazione di spesa, deve altresì produrre le fatture di acquisto del bene acquisito in leasing emesse a carico della società di leasing concedente.

In tutti i casi, il conduttore deve allegare alla domanda di contributo una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso, tale da comportare la risoluzione del contratto di leasing e, conseguentemente, l'impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.

4-ter. Nel caso in cui il ripristino dei beni propri avvenga attraverso un contratto locazione finanziaria (leasing), il costo imputabile è costituito dalla sola quota capitale dei canoni versati, incluso il maxi canone iniziale. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile. Inoltre, in caso di leasing devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente sono comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;
2. l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di ripristino del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
3. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 3) è versato all'utilizzatore in base ai canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento finanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.

4-quater. Nel caso in cui i beni distrutti o danneggiati fossero, al momento degli eventi calamitosi, oggetto di un contratto estimatorio redatto in data antecedente ai predetti eventi, i contributi possono essere richiesti con le seguenti modalità:

- a) i contributi relativi agli interventi di riparazione possono essere chiesti:
 - dall'impresa proprietaria dei beni andati distrutti o danneggiati, previa restituzione del prezzo anticipato in favore dell'impresa che si era impegnata ad acquisirli o prevista documentazione attestante l'impegno alla restituzione del prezzo anticipato;
 - dall'impresa che avrebbe dovuto acquisire la proprietà dei beni, previa rinuncia alla richiesta di contributo da parte dell'impresa proprietaria;
- b) i contributi sono riconosciuti sulla base del valore di mercato di nuovi beni di uguale o equivalente rendimento economico rispetto a quelli distrutti ovvero possono essere determinati sulla base delle spese necessarie per il ripristino dei predetti beni laddove danneggiati e laddove la spesa sia inferiore rispetto all'acquisto di un bene di pari valore;

Nei casi di cui alla prima ipotesi delle lettere a) e b), il richiedente del bene deve allegare alla domanda di contributo:

- i) una dichiarazione che attesti la rinuncia alla richiesta di contributo da parte dell'impresa proprietaria del bene;
- ii) una dichiarazione dell'impresa proprietaria del bene che attesti l'assenza di polizze assicurative e di richieste di rimborso avviate o da avviare e/o di rimborsi già percepiti;

L'impresa proprietaria dei beni andati distrutti o danneggiati, entro la data di richiesta di pagamento del saldo, dovrà produrre copia delle contabili dei bonifici eseguiti per la restituzione del prezzo anticipato dall'impresa che avrebbe dovuto acquisire i predetti beni.

5. Per il ripristino della funzionalità di un bene mobile, in caso di:

- a) riparazione, il valore della riparazione non deve superare il costo di sostituzione del bene **strumentale** danneggiato;

b) sostituzione, verrà riconosciuto un valore uguale al prezzo di acquisto di un bene **strumentale** uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, e consentendo comunque la sostituzione con un mezzo funzionalmente equivalente;

c) per il settore agricolo e agroalimentare, nel caso in cui il bene **strumentale** risulti ripristinabile sarà ammissibile l'intervento di ripristino; qualora il costo di ripristino risulti superiore al 80% del costo di sostituzione del bene **strumentale** stesso, sarà ammissibile la sostituzione del bene **strumentale** danneggiato/distrutto. Il nuovo bene **strumentale** dovrà possedere caratteristiche analoghe in relazione alla potenzialità produttiva di quello sostituito (con una tolleranza del + 10% rispetto agli indicatori caratteristici della categoria considerata, ad esempio: potenza nel caso di trattrici, etc.) o inferiori; Il ripristino o la sostituzione con beni **strumentali** uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità quello dei beni **strumentali** distrutti o danneggiati, purché con le stesse funzionalità e caratteristiche, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

6. Relativamente ai prodotti di scorta, alle produzioni nel settore vegetale, apistico e animale, si potrà fare riferimento ai mercuriali delle locali CCIAA, ai listini di altre borse merci o, più in generale, a prezziari regionali o attraverso il valore medio delle fatture di acquisto degli ultimi due anni e altri listini ufficiali ove disponibili. Gli oneri diretti alla riparazione delle dotazioni aziendali tecniche danneggiate (mezzi meccanici agricoli, attrezzature agricole, altri strumenti di prima lavorazione dei prodotti agricoli) non possono, in ogni caso, eccedere il valore del danno quale risultante dalla perizia asseverata, fermo restando quanto già precisato in precedenza in ordine ai limiti di ammissibilità del ripristino.

6-bis. Nei casi di necessità di ricostruzione in sito dell'immobile ad uso produttivo distrutto oggetto di ordinanza sindacale di demolizione per pubblica e privata incolumità, ovvero nel caso in cui sia documentata dalla perizia asseverata del professionista incaricato la convenienza dell'intervento di demolizione e ricostruzione in sito rispetto alla riparazione, è previsto un costo convenzionale, quale valore massimo di contributo concedibile, ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell'immobile produttivo il costo parametrico, articolato per classi di superficie complessiva. Gli importi parametrici sono determinati come segue:

- a) per edificio produttivo assimilabile a residenziale:
- 2.200,00 euro/mq di Superficie Complessiva fino a 2000 mq;
 - 1.900,00 euro/mq di Superficie Complessiva tra 2000,01 e 5000,00 mq;
 - 1.700,00 euro/mq oltre 5000,01 mq
- b) per edificio produttivo non assimilabile a residenziale:
- 750,00 euro/mq di Superficie Complessiva fino a 2000 mq;
 - 680,00 euro/mq di Superficie Complessiva tra 2000,01 e 5000,00 mq;
 - 630,00 euro/mq oltre 5000,01 mq.

Sono escluse le spese per la demolizione del fabbricato e lo smaltimento delle macerie, che vengono compensate a parte per l'importo massimo ammissibile di 150 euro/mq oltre IVA, se non recuperabile, della superficie lorda.

6-ter. I nuovi importi si applicano per la determinazione dei contributi relativi alle domande presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza, nonché, su istanza degli interessati, alle domande già presentate, ma per le quali, alla medesima data di pubblicazione, non sia ancora stato adottato il provvedimento di concessione. In tal caso è richiesta la presentazione dell'aggiornamento della relativa documentazione.

7. Rientrano tra le spese ammissibili anche le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, ~~al lordo dell'IVA se dovuta~~. Tali spese sono computate nel costo dell'intervento **sull'importo al netto di IVA del contributo riconosciuto e maggiorate di IVA ed oneri di legge, se quest'ultima costituisce un costo per l'impresa beneficiaria**, ai fini del contributo previsto dalla presente ordinanza, secondo le seguenti percentuali massime calcolate sugli importi riconosciuti:

- a) Interventi di ripristino, immobili strutture e impianti (come da articolo 3, comma 1, lettere a), b), ~~e~~, d), g), h), l), m), n), p), q), r), s), u), v), w)):
- 1) Spese per consulenze propedeutiche al progetto, progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, **rendicontazione delle spese**, ovvero altre figure professionali tecniche necessarie per la realizzazione del progetto: 10% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); 8% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 250.000,01 (duecentocinquantamila/01) ed euro 600.000,00 (seicentomila/00); 6% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 600.000,01 (seicentomila/01) ed euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); 5% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 2.000.000,01 (duemilioni/01);
 - 2) Perizia asseverata, ~~perizia giurata~~ e scheda rilevazione danni, **comprese le spese per la presentazione della domanda di contributo**: 4% sul costo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ; 3% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 50.000,01 (cinquantamila/01) e 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro; 2% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra 500.000,01 (cinquecentomila/01) euro e 2.000.000,00 (duemilioni/00) euro; 1% sul costo degli interventi per importi dei lavori superiori a 2.000.000,01 (duemilioni/01) euro. Il contributo minimo che sarà riconosciuto per la perizia è pari a euro 750,00 (settecentocinquanta/00);
- b) Interventi sui beni mobili strumentali (come da articolo 3, comma 1, lettere e), f), i), k), o)):
- ↳ Perizia asseverata: 2% sul costo degli interventi per importi inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi compresi tra euro 300.000,01 (trecentomila/01) ed euro 1.000.000,00 (unmilione/00); 0,5% sul costo degli interventi per importi superiori a euro 1.000.000,01 (unmilione/01);
- c) Interventi sulla ricostituzione delle scorte (come da articolo 3, comma 1, lettere j), t), y)):
- ↳ Perizia asseverata: 2% sul costo degli interventi per importi inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi compresi tra euro 300.000,01 (trecentomila/01) ed euro 1.000.000,00 (unmilione/00); 0,5% sul costo degli interventi per importi superiori a euro 1.000.000,01 (unmilione/01).

Rientrano, altresì, tra le spese ammissibili anche gli eventuali servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti relativi alla ripresa delle attività economiche e produttive, **nonché alle finalità di cui alla lettera f-bis**, in misura non superiore al ~~2%~~ **6%** dell'importo delle spese riconosciute per la realizzazione del progetto, oltre a cassa previdenziale e IVA se dovuta.

I compensi e gli onorari professionali, ammissibili a contributo ai sensi del presente comma, non potranno comunque essere superiori ai limiti massimi di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, con riferimento all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e/o al decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, per le prestazioni in essi contenute, ~~e dovranno essere giustificati con le relative parcelle. In caso di rideterminazione giudiziale del compenso pattuito nessuna integrazione del contributo già erogato sarà dovuto dal Commissario straordinario.~~

7-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 14-bis, per le spese tecniche di supporto all'istanza ed alla rendicontazione è riconosciuto un corrispettivo omnicomprensivo pari al 15%, calcolato sul costo dell'intervento, e comunque non inferiore ad euro 1.000,00.

7-ter. È ammissibile richiedere i contributi di cui all'articolo 20-sexies del DL 61 del 2023, per interventi già effettuati e completati, dietro presentazione contestuale della documentazione necessaria alla concessione ed erogazione del contributo, nonché alla rendicontazione delle spese effettuate. In tal caso, previa istruttoria, il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi.

Articolo 3-bis (Deroghe)

1. Nella considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, al fine di consentire un rapido rientro alle normali condizioni di vita e di assicurare le più snelle modalità collegiali per il rilascio dei

pareri, ~~i comuni~~ **le Regioni, i comuni e gli altri Enti interessati**, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della disciplina edilizia, possono provvedere in deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. In particolare, nei casi in cui occorra acquisire anche un solo atto di assenso, comunque denominato, di competenza di un'amministrazione diversa dal comune, necessario ai fini del perfezionamento del titolo edilizio, lo Sportello unico indice, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, una conferenza dei servizi semplificata anche in modalità asincrona da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

Articolo 4

(Tipologie di interventi o danni esclusi dall'ambito di applicazione dell'ordinanza)

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente ordinanza e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, i danni riguardanti:
 - a) le pertinenze, ancorché distrutte o danneggiate, ove le stesse non siano direttamente funzionali all'attività economica e produttiva;
 - b) le aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora l'intervento non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;
 - c) i fabbricati, o porzioni di fabbricati, realizzati in assenza o difformità del titolo edilizio, salvo che alla data della domanda, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti i relativi titoli abilitativi, in sanatoria. Sono fatti salvi i fabbricati, o porzioni di fabbricati (e relative pertinenze), realizzati ante 1967 per i quali non vi era obbligo di titoli edilizi e sui quali sia dimostrato/asseverato, con ogni valenza probante, la mancanza sull'immobile di interventi edilizi o equipollenti - successivi al 1967 - che avrebbero necessitato obbligatoriamente di titoli abilitativi;
 - d) i fabbricati che, alla data dell'evento, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - e) i fabbricati che, alla data dell'evento, risultavano non utilizzabili o risultavano in corso di costruzione se non in regola con la normativa edilizia;
 - f) le parti comuni danneggiate di edifici residenziali in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate a uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, per i quali si applicano le disposizioni in materia di danni ai privati;
 - g) i beni mobili registrati, se non sono beni aziendali ovvero strumentali all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
 - h) i fabbricati rurali accatastati per uso abitativo, **se non identificati quali beni aziendali ovvero strumentali all'esercizio di un'attività economica e produttiva**, secondo la normativa vigente;
 - i) i terreni agricoli ripristinabili che, alla data dell'evento, non erano inseriti nel fascicolo aziendale del titolare della domanda erano privi di un valido titolo di conduzione;
 - j) i fabbricati rurali abitativi e strumentali che alla data della calamità risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili.
2. Sono, altresì, escluse le autofatture per gli interventi in economia, salvo quanto disposto alla lettera aa) e bb) di cui all'articolo 3, comma 1, della presente ordinanza; in ogni caso, sono ammissibili a contributo, previa indicazione nella perizia asseverata della possibilità di realizzare l'intervento in economia, solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa sia comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata e dai relativi mezzi di pagamento.
3. La causa di esclusione dall'accesso al contributo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo non è accertata nei controlli per le richieste di finanziamento, con riferimento agli interventi di ripristino, che non richiedono la presentazione di una pratica edilizia costituendo attività edilizia libera a norma del decreto 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222". Il Commissario straordinario, in tali casi, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, acquisendo la documentazione necessaria presso i comuni competenti, al fine di verificare la regolarità edilizia dell'immobile danneggiato oggetto di intervento. In tali casi, i comuni interessati provvederanno al rilascio della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli, richiedendo al privato, se necessario, integrazione documentale. ~~Laddove, in esito a tali controlli dovessero emergere irregolarità, il contributo non sarà erogato ovvero, in caso di erogazione, anche parziale, già avvenuta, si procederà ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, analogamente ai casi di concessione di contributi in carenza dei necessari presupposti.~~ **Laddove in esito a tali controlli dovessero emergere irregolarità, previo contraddittorio con il beneficiario, la sospensione nell'erogazione del contributo e l'eventuale successiva revoca sono disposti nei casi e con le modalità di cui all'art. 20-septies, comma 5, del DL 61 del 2023.**

Articolo 5

(Procedura e termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dei contributi)

1. L'istanza di riconoscimento dei contributi è presentata dal legale rappresentante ~~delle imprese~~ **dei soggetti** di cui all'articolo 1 della presente ordinanza ~~al comune territorialmente competente~~ **al soggetto istruttore**, unitamente ~~alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, in relazione alla tipologia dell'intervento progettato~~ **a copia del titolo abilitativo laddove già concesso e/o copia della richiesta del titolo abilitativo presentata presso il comune territorialmente competente (il cui provvedimento di nulla osta rimane di competenza Comunale), ove necessario, in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.** Per i soggetti legittimati che hanno subito danni ricadenti sul territorio di più Comuni, la domanda, in caso di delega delle funzioni di soggetto istruttore ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, è presentata nel Comune ove l'impresa ha la sede legale, specificando gli altri Comuni interessati, cui l'istanza è notificata, per opportuna informazione, mediante le apposite piattaforme informatiche allo scopo di assicurare l'unitarietà della gestione. Qualora la sede legale del soggetto danneggiato non sia ubicata in un Comune interessato dagli eventi di cui trattasi, la domanda può essere presentata presso il Comune dove è ubicata la sede operativa danneggiata o, in caso di danneggiamenti subiti in sedi operative ubicate in più Comuni, presso uno dei predetti Comuni a scelta del soggetto danneggiato. La domanda è compilata secondo il modello in allegato 1 alla presente ordinanza. ~~Ad essa sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio.~~ **Ad essa va obbligatoriamente allegata la copia della richiesta di titolo edilizio (completa di relativi allegati), già protocollata presso il Comune territorialmente competente, qualora l'intervento lo richieda, oltre alla seguente documentazione:**
 - a) la scheda di rilevazione dei danni, redatta da un professionista abilitato (modello in allegato 2 alla presente ordinanza);
 - b) la perizia tecnica asseverata ~~o giurata~~, rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi ~~alluvionali~~ **calamitosi** (modello in allegato 3 alla presente ordinanza);
 - c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo, da cui risulti l'entità del contributo richiesto;**c-bis) i contratti sottoscritti con professionisti e imprese.**

Qualora durante l'istruttoria per il titolo edilizio emergano elementi ostativi, il Comune territorialmente competente ne dà immediata comunicazione al soggetto istruttore. Il Comune comunica altresì l'esito positivo del rilascio del titolo; in assenza di tale nulla osta, il soggetto istruttore non potrà concludere il procedimento di quantificazione del contributo spettante.

2. L'istanza compilata dovrà essere inoltrata dai soggetti legittimati ~~ai comuni~~ utilizzando le tre distinte piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori, **anche per il tramite degli enti e alle società ad essi collegati**, a cura del titolare o legale rappresentante dell'impresa o, se munito di procura speciale, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese o società di servizi ad esse collegate o con esse associate:

- a) proprietaria, ovvero titolare, in possesso di un valido titolo di conduzione dell'immobile sede, alla data dell'evento ~~alluvionale~~ **calamitoso**, dell'attività economica e produttiva propria o di altra impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile;
- b) proprietaria ovvero titolare in possesso di un valido titolo di conduzione dell'immobile costituente, alla data dell'evento ~~alluvionale~~ **calamitoso**, oggetto della sua attività;
- c) proprietaria ovvero titolare in possesso di un valido titolo di conduzione degli impianti relativi al ciclo produttivo;
- d) usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile o degli impianti relativi al ciclo produttivo, sede, alla data dell'evento ~~alluvionale~~ **calamitoso**, della sua attività economica e produttiva se tale impresa si accolla l'onere del ripristino e del riavvio dell'attività produttiva e delle connesse spese; in tal caso, alla domanda va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del proprietario, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del proprietario dell'immobile, nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità (modello di dichiarazione del proprietario dell'immobile in allegato 4 alla presente ordinanza).

3. Qualora i predetti soggetti intendessero inviare la domanda di contributo e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, gli stessi sono tenuti a conferire a quest'ultimo la procura utilizzando l'apposito modello in allegato 5 alla presente ordinanza. In tale caso dovrà essere allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.

4. L'istanza è presentata dalla società, qualora il bene sia conferito alla società stessa con atto registrato entro la data dell'alluvione, salvo eventuali pattuizioni contrattuali che regolamentano gli obblighi di manutenzione straordinaria.

5. L'istanza è presentata dall'impresa agricola, qualora la proprietà si identifica con l'impresa anche individuale/familiare e, pertanto, il proprietario/comproprietario esercita l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

6. In presenza di impresa agricola familiare o società semplici agricole, possono accedere ai contributi i proprietari dei beni gestiti dall'impresa stessa, senza alcun atto di possesso formale registrato, purché venga dimostrato, tramite visura camerale o documentazione fiscale o previdenziale, il ruolo di coadiuvante dei proprietari nell'impresa stessa.

7. È ammessa la presentazione di una sola istanza di riconoscimento dei contributi, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7-bis**. L'istanza può essere presentata nuovamente una sola volta in caso di rigetto per incompletezza documentale entro ~~60 (sessanta)~~ **90 (novanta)** giorni dal rigetto.

7-bis. Laddove il proprietario dell'edificio o dell'immobile sia soggetto titolato alla richiesta di contributo ai sensi della presente Ordinanza, al pari del soggetto conduttore e utilizzatore del medesimo immobile, per ogni unità locale o corpo aziendale sono ammesse due distinte istanze di contributo, una da parte dell'impresa proprietaria dell'immobile danneggiato per il ripristino dello stesso e una da parte dell'impresa che vanta altro e diverso diritto di godimento reale sull'immobile medesimo per il ripristino relativo a tutte le ulteriori categorie di danno. È comunque ammessa la prestazione di un'unica istanza di contributo da parte dell'impresa esercente l'attività all'interno dell'immobile per tutte le categorie di danno. In tal caso all'istanza di contributo va allegata dichiarazione di rinuncia da parte del proprietario dell'immobile medesimo.

7-ter. I soggetti legittimati che abbiano già eseguito gli interventi e nelle more dell'istruttoria volta al riconoscimento del contributo abbiano subito procedure espropriativa per pubblica utilità è riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del danno subito in coerenza con le previsioni della presente ordinanza.

Art. 5-bis

(Casi di particolare complessità)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 20-sexies, comma 1, lett. f-bis) del DL 61 del 2023, si prevede che situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito delle apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario.

2. Le commissioni tecniche straordinarie: esaminano i casi segnalati; formulano, in relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle criticità rilevate al Commissario straordinario. Il Commissario straordinario può adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticità della situazione.

Articolo 5-ter

(Procedura per la presentazione delle varianti in corso d'opera e attività istruttoria)

1. È ammessa la presentazione di un'unica istanza di variante in corso d'opera, legata a circostanze impreviste ed imprevedibili, debitamente motivata, non oltre la presentazione della richiesta di saldo da presentare secondo il modello 1-bis allegato. La relativa istanza è presentata mediante le piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e segue il medesimo iter istruttorio dell'istanza originaria come specificato all'articolo 9. Il valore, in aumento, della variante in corso d'opera non può superare un quinto dell'importo delle opere originariamente ammesse a contributo; resta salva l'esigenza di attestare il nesso di causalità delle lavorazioni inserite in variante con l'evento calamitoso.

2. Per tutti gli interventi rientranti nelle attività di edilizia libera è preclusa la possibilità di presentare istanza di variante in corso d'opera.

3. Per tutte le tipologie di interventi sono ammesse variazioni compensative delle lavorazioni già previste, cioè variazioni che comportano risparmi su alcune lavorazioni, compensati da aumenti in altre, al fine di mantenere invariato l'importo del contributo concesso. Risultano ammissibili anche variazioni compensative con inserimento di nuove lavorazioni di cui se ne dimostri sempre il nesso di causalità;

4. L'istanza di variante in corso d'opera è presentata con le modalità previste dall'articolo 5. Nel caso di varianti che comportano un aumento del contributo concesso, sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio o a quanto dovuto ai sensi della vigente normativa sismica, ove non già presentata in precedenza, unicamente:

- a) il progetto degli interventi in variante, con l'indicazione degli interventi oggetto di variante, la loro imprevedibilità al momento della progettazione e le motivazioni che ne hanno determinato la necessità;
- b) il computo metrico estimativo delle opere in variante con evidenza delle variazioni rispetto al computo metrico degli interventi ammessi in concessione, da cui risulti l'entità del contributo richiesto per le opere in variante.
- c) copia della richiesta di titolo edilizio (completa di relativi allegati), già protocollata presso il Comune territorialmente competente, qualora l'intervento lo richieda.

5. Il Commissario straordinario emana il decreto di rideterminazione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi o di altro contributo. I successivi atti di erogazione del contributo concesso saranno calcolati sulla base del nuovo importo di cui al decreto di rideterminazione.

Articolo 6 (Condizioni di regolarità)

1. Per l'accesso ai contributi di cui alla presente ordinanza le imprese, ovvero i soggetti beneficiari, devono:

a) essere regolarmente costituite, attive ed iscritte al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente, **e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7-bis**, ovvero i professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente; per le cooperative sociali, essere iscritte dell'Albo regionale delle cooperative sociali;

b) essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale;

c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione. **A tale proposito il beneficiario può chiedere una sospensione delle attività istruttorie volte a negoziare un piano di rateizzo;**

d) non essere sottoposti a procedure di liquidazione giudiziale o a procedure di liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedure di liquidazione volontaria, salvo che la stessa non venga revocata prima della presentazione della domanda di contributo;

e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL ovvero aver presentato istanza di regolarizzazione degli obblighi contributivi; sono da intendersi in regola le attività che abbiano beneficiato e possano documentare la rateizzazione dei contributi;

f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, ai sensi della normativa vigente in materia (Codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.). La verifica è obbligatoria per importi superiori a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); la verifica è altresì obbligatoria su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi per un importo superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00).

All'uopo, il legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente il contributo deve compilare e sottoscrivere le dichiarazioni antimafia, di cui agli Allegati di seguito riportati:

Nei casi previsti dal presente comma, il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo deve compilare e sottoscrivere le dichiarazioni antimafia, di cui agli Allegati di seguito riportati:

- Allegato 7 – Modello di dichiarazione sostitutiva di informazione antimafia;
- Allegato 8 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione di idoneità morale da parte di ciascuno dei soggetti in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente, come da schema riepilogativo controlli antimafia familiari conviventi
- Allegato 9 – Schema controlli antimafia familiari conviventi.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere caricate in apposita sezione delle piattaforme informatiche allo scopo predisposte dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ciascuna per i beneficiari dei propri territori”.

g) dichiarare la data di inizio attività produttiva danneggiata e fornire informazioni in merito ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, al risultato di esercizio ed al numero degli addetti in termini di Unità Lavorative per Anno, relativamente all'esercizio 2022 e ai due anni precedenti, ove ricompresi nel periodo decorrente dalla data di inizio attività;

h) **dichiarare** di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Tutte le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda di contributo, a pena di inammissibilità della stessa, e alla data ~~di rendicontazione delle spese~~ **di erogazione del contributo**, a pena di revoca dei contributi concessi e/o erogati, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7-bis. Con riferimento alla condizione di cui alla lett. d) di cui al comma precedente non si procederà alla revoca del contributo concesso qualora gli interventi siano già stati completati e pagati prima della presentazione della domanda di erogazione. Non si procederà altresì alla revoca del contributo nel caso in cui il curatore assuma l'obbligo di completare la realizzazione del progetto ammesso ai contributi.**

3. Nei contratti stipulati dall'impresa richiedente il contributo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione o di ripristino dei danni subiti per effetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, che deve essere accettata ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile.

Nel caso di interventi già realizzati alla data di emanazione della presente ordinanza che non prevedono specifiche autorizzazioni, il rispetto della clausola di tracciabilità finanziaria deve risultare in modo chiaro nel corpo delle fatture ricevute dall'impresa. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario determina la perdita del contributo erogato.

4. I contratti stipulati tra l'impresa committente e l'impresa esecutrice devono altresì contenere specifica previsione relativa al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e/o di categoria e al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela del lavoro nonché della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'impresa committente accerterà che l'impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia inserita nelle *white list* ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – articolo 1, comma 53 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 e s.m.i.), ove tali disposizioni ne prevedano l'obbligatorietà, ~~fatti salvi i casi di lavori già realizzati alla data del 25 ottobre 2023~~ **anche mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva nei modi e nelle forme di cui al D. P. R. n. 445 del 2000, sulla quale vengono svolte attività di verifica a campione, in conformità alla legge.**

4-bis. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui alla presente ordinanza è assoggettata alle disposizioni relative all'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali da parte dei beneficiari di attività produttive. Con riguardo al Documento unico di regolarità contributiva (DURC) il soggetto istruttore provvede alla richiesta di DURC in sede di concessione e nelle successive fasi di erogazione.

Nei casi di irregolarità, il soggetto beneficiario del contributo viene invitato a sanare la propria posizione entro e non oltre un termine di 45 giorni, nel corso dei quali la concessione e/o l'erogazione del contributo resta sospesa.

In caso di mancata regolarizzazione, si provvede al diniego del contributo ovvero alla revoca, con il conseguente recupero degli importi eventualmente già liquidati e riferiti al periodo di irregolarità.

Articolo 7 (Immobili in comproprietà e condomini produttivi)

1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari (modello in allegato 6 alla presente ordinanza).

2. In assenza della delega di cui al precedente comma, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda, limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

3. Per i condomini produttivi, la domanda di contributo è presentata dall'amministratore del condominio, munito di procura speciale da parte di tutti i proprietari del condominio, con indicazione delle quote millesimali di ciascuno. In tal caso, la rendicontazione dei lavori e delle spese, che devono essere fatturate ai singoli proprietari in base ai millesimi posseduti, viene trasmessa dal procuratore speciale. Il contributo spettante sarà erogato a conclusione dei lavori, a ciascun proprietario, sulla base delle spese ammissibili di competenza di ciascuno di essi.

4. Per i danni nelle parti comuni condominiali, la domanda di contributo è presentata dall'amministratore del condominio, che dovrà allegare alla domanda apposito verbale di assemblea condominiale costituita ai sensi delle maggioranze previste dal Codice civile in relazione alla natura dei lavori, con indicazione delle quote millesimali di ciascun proprietario ed esplicitazione chiara del mandato attribuito all'amministratore per la presentazione della domanda. La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al condominio, a cui sarà erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori.

5. Per i danni nelle parti comuni per i quali non è obbligatoria la nomina dell'amministratore, la domanda di contributo è presentata da uno dei proprietari, munito di procura speciale da parte di tutti i proprietari delle unità immobiliari (modello in allegato 8 alla presente ordinanza). La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al proprietario che ha ricevuto la procura speciale, a cui sarà erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori.

Articolo 8

(Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro Ente pubblico o privato)

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi, fruiti o fruibili per le medesime finalità, ad essi andrà sommato il contributo determinato con la presente ordinanza, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo. La somma del contributo di cui alla presente ordinanza, di eventuale indennizzo assicurativo, di crediti di imposta e di eventuale altro contributo non deve comunque superare il 100 per cento del ~~contributo ammissibile in relazione al~~ danno riconosciuto.

2. Il richiedente il contributo dovrà produrre al ~~comune~~ **sogetto istruttore** copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro Ente pubblico.

3. La documentazione di cui al comma 2 per indennizzi/contributi percepiti successivamente alla presentazione della perizia (non allegata a quest'ultima), dovrà essere prodotta ~~senza alcun ritardo al comune dopo~~ **al sogetto istruttore entro il termine temporale di cui al comma 6, che decorre dalla data della relativa erogazione** (di indennizzi o contributi) e, se non prodotta, non si potrà procedere alla liquidazione del contributo eventualmente riconosciuto ai sensi di quanto disposto dalla presente ordinanza.

4. In caso di copertura assicurativa, la concessione del contributo è subordinata alla dichiarazione che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.

5. In caso di controversie relative agli indennizzi assicurativi, **non definite alla data di richiesta del contributo**, il contributo di cui alla presente ordinanza sarà **comunque** concesso ~~e, successivamente, liquidato solo in esito alla dichiarazione del beneficiario di aver concluso eventuali contenziosi con l'istituto assicurativo, comunicando, contestualmente, l'importo ricevuto.~~ **In tal caso il beneficiario ha l'onere di informare tempestivamente il sogetto istruttore dell'eventuale conclusione degli eventuali contenziosi con l'istituto assicurativo comunicando, contestualmente, l'importo ricevuto, e il contributo eventualmente eccedente. Per la parte già indennizzata dalla copertura assicurativa all'esito della definizione del contenzioso il contributo viene automaticamente rideterminato, con obbligo del beneficiario a riversare la parte eccedente eventualmente già erogata.**

6. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente comma, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta al ~~comune~~ **sogetto istruttore** entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.

7. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.

8. In alternativa alla documentazione da produrre di cui ai commi precedenti, la domanda per l'accesso al contributo dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti l'assenza di una copertura assicurativa.

8-bis. Qualora, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, il richiedente è comunque tenuto a specificare tale circostanza e, successivamente, a comunicare l'esito definitivo, anche in caso venga negato il risarcimento, non appena formalizzato dal sogetto assicuratore. In caso di inadempienza a tale obbligo di tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia stato riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo è revocato e le somme eventualmente percepite devono essere restituite.

8-ter. Il beneficiario dovrà fornire tutte le comunicazioni e documentazioni di cui al presente articolo utilizzando le piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Articolo 9

(Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attività economica e produttiva)

1. L'accertamento dei danni provocati dagli eventi ~~alluvionali~~ **calamitosi per importi pari o superiori a 50.000 euro** deve essere comprovato e documentato attraverso perizia asseverata, redatta secondo il modello in allegato 3 alla presente ordinanza, a firma di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine, **albo** o collegio. ~~Per i danni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k) relativi alle imprese culturali e creative, la perizia deve essere fornita da un professionista di settore in possesso di titoli idonei ad asseverare il danno. Tutti i sogetti che producono le perizie devono essere formalmente incaricati dal sogetto che richiede il contributo ed essere in posizione di terzietà rispetto a quest'ultimo. Il sogetto incaricato deve dichiarare che nelle attività realizzate non è coinvolto da interessi propri ovvero di propri parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero di sogetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o i conviventi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di sogetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.~~

2. ~~[Soppresso] Nei casi di ricostruzione in sito o di delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o dichiarato inagibile, la perizia è giurata.~~

3. Nella perizia, che deve essere prodotta unitamente alla domanda di contributo, il professionista di cui al precedente comma 1, sotto la propria personale responsabilità, deve:

a) verificare e dichiarare il nesso di causalità tra i danni e gli eventi ~~alluvionali occorsi a far data dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche~~ **calamitosi di cui trattasi;**

b) relativamente agli immobili distrutti o danneggiati ovvero agli interventi di cui all'articolo 3 alla presente ordinanza:

1) identificare l'immobile, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che l'immobile alla data dell'evento ~~alluvionale~~ **calamitoso** non era in corso di costruzione oppure non utilizzabile e asseverando, **esclusivamente nel caso di interventi non realizzabili in regime di edilizia libera**, lo stato legittimo del fabbricato, anche con riferimento

alle tolleranze costruttive e alle sanatorie accertate nell'ambito del titolo abilitativo previsto per le opere di ripristino e ricostruzione, ovvero attestando che l'immobile è stato costruito prima del 1967 e per il quale non vi era obbligo di titoli edilizi. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, nel caso di interventi che costituiscono attività di edilizia libera. Nel caso di immobile in costruzione ovvero completato ma non utilizzabile, attestarne lo stato per l'indennizzo delle scorte. Nei casi in cui non sia possibile rendere disponibile il titolo abilitativo per cause di forza maggiore, attestate da parte del comune competente, conseguenti agli eventi ~~alluvionali~~ **calamitosi**, lo stato legittimo, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza;

2) precisare se i danni riguardano una o più unità immobiliari e, in caso affermativo, indicare i dati catastali di ciascuna di esse;

3) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'articolo 3 alla presente ordinanza sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate con allegato l'elaborato grafico di rilievo del danno; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti di sicurezza obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura e i prezzi unitari, sulla base del prezzario regionale o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezzari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso, indicando anche l'importo IVA, ammissibile a contributo solo se non recuperabile dall'impresa danneggiata; per l'immobile da ricostruire in sito o delocalizzare ~~e costruire in altro sito della regione~~, per tutti gli interventi da realizzare sugli immobili redigere il quadro economico di progetto/computo metrico;

4) per le imprese agricole, agrituristiche ed agroalimentari, allegare, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, let. e), un layout produttivo schematico (disposizione planimetrica di aree, strutture murarie, impianti e attrezzature) contenente la disposizione planimetrica delle strutture necessarie allo svolgimento delle lavorazioni, il posizionamento dei fabbricati e degli impianti, coerentemente con il sistema produttivo e il flusso dei materiali;

5) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui al precedente punto 3), producendo il computo metrico di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e, quindi, il costo complessivo; la documentazione comprovante la spesa e il pagamento deve essere allegata alla perizia asseverata;

6) distinguere, nei casi di cui ai precedenti punti 4) e 5), i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguire, ~~diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e)~~; e, pertanto, non ammissibili a contributo;

7) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e quindi, a carico del soggetto interessato;

8) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile ove previsto;

9) **[Soppresso]** attestare, altresì, per l'immobile da delocalizzare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) se la delocalizzazione dello stesso sia necessaria:

i. sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;

ii. in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo, non risultino programmati e finanziati dai competenti enti pubblici interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio, di cui dare conto in perizia;

10) **[Soppresso]** in caso di ricostruzione in sito o delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o inagibile, determinare, indicandone i criteri utilizzati, il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso (in funzione delle caratteristiche, della vetustà, della localizzazione, delle infrastrutture di accesso e dei servizi accessibili e tenuto conto a fini indicativi, dei valori della Banca dati delle quotazioni immobiliari OMI dell'Agenzia delle Entrate o altri concreti riferimenti di mercato comparabili);

c) relativamente agli impianti mobili facenti parte del ciclo produttivo, ai beni mobili registrati, e ai beni mobili: fornire le specifiche informazioni richieste nelle apposite sezioni del modulo di perizia e finalizzate alla esatta individuazione di tali beni, con riferimento alla documentazione tecnica e amministrativa necessaria, per una loro corretta individuazione e descrizione, risalente alla data dell'evento ~~alluvionale~~ **calamitoso**, nonché alla verifica della congruità dei relativi prezzi in base a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;

d) relativamente ai terreni agricoli ripristinabili:

1) identificare il terreno, indicandone i dati catastali (foglio, mappale), la destinazione produttiva e l'uso reale del suolo (la coltura effettivamente praticata al momento dell'alluvione è desumibile dal piano colturale validato ai fini della domanda unica 2023, ove presentata), attestando che alla data dell'evento ~~alluvionale~~ **calamitoso** il titolare della domanda è proprietario o conduttore, giusto titolo giuridico, del terreno in questione, ovvero che alla data della domanda di contributo il terreno è inserito nel fascicolo aziendale riportato in anagrafe delle aziende agricole;

2) descrivere i danni indicando le superfici e/o le quantità effettivamente danneggiate;

3) descrivere gli interventi necessari per il loro ripristino o quelli già realizzati sugli stessi, comprese opere di consolidamento, drenaggio e ripristino di terreni agricoli, stimandone il costo attraverso un computo metrico estimativo, nel quale devono essere indicate le misure ed i prezzi unitari, sulla base dei prezzari regionali **fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo**;

e) relativamente ai terreni agricoli non ripristinabili:

1) identificare il terreno, indicandone i dati catastali (foglio, mappale), la destinazione produttiva e l'uso reale del suolo (la coltura effettivamente praticata al momento dell'alluvione è desumibile dal piano colturale validato ai fini della domanda unica 2023, ove presentata), attestando che alla data dell'evento ~~alluvionale~~ **calamitoso** il titolare della domanda è proprietario o conduttore, giusto titolo giuridico, del terreno in questione, ovvero che alla data della domanda di contributo il terreno è inserito nel Fascicolo aziendale riportato in Anagrafe delle aziende agricole;

2) descrivere i danni indicando le superfici e/o le quantità effettivamente danneggiate;

3) stimarne il valore del terreno perduto con applicazione alle superfici catastali complessive, dei valori agricoli medi adottati dalle commissioni provinciali espropri in corso di validità all'anno 2023 nell'ambito delle singole regioni agrarie, con riferimento ai valori dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, al momento dell'evento calamitoso;

f) relativamente alle perdite di produzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), la stima del danno sarà fatta ordinariamente su base parametrica utilizzando i valori definiti dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591 recante "Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023" che all'allegato 12 definisce i valori indice per la determinazione delle perdite economiche e dei risarcimenti erogabili dal fondo AgriCAT.

3-bis. Per le richieste di contributo riferite a danni di importo inferiore a 50.000 euro (e superiori a 30.000) la perizia è sostituita dalla scheda di rilevazione del danno redatta come da allegato 2 alla presente ordinanza.

Articolo 9-bis (Delocalizzazioni)

1. In alternativa ai contributi di cui all'articolo 1, i soggetti beneficiari possono richiedere un contributo per la delocalizzazione di immobili a uso produttivo fino al 100 per cento delle spese occorrenti, e comunque fino al raggiungimento del tetto massimo di importo stabilito al successivo comma 4, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali e secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'accesso ai contributi per la delocalizzazione (art. 20-*sexies*, commi 3-*bis* e seguenti del DL 61 del 2023) è subordinato alla sussistenza di entrambe le seguenti condizioni, da accertare, su istanza di parte, a cura dell'Amministrazione Comunale ove è ubicato l'immobile da delocalizzare:

- a) **Presenza di un provvedimento interdittivo vigente**
L'immobile produttivo deve essere oggetto di un provvedimento di interdizione (inagibilità / sgombero / evacuazione / demolizione, ivi compresi quelli eventualmente adottati per cause igienico-sanitarie) emesso dall'autorità competente, anche in forma collettiva per una pluralità di territori o edifici o per una porzione di edificio, entro la data di adozione del decreto-legge n. 25 del 27 febbraio 2026 e ancora vigente al momento della presentazione della domanda. Tale atto può riguardare sia il danneggiamento subito, sia la presenza di fattori di rischio idraulico o idrogeologico esterni, purché – in entrambi i casi - derivanti direttamente dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis* del DL 61 del 2023;
- b) **Impossibilità di revoca del provvedimento interdittivo**
Deve essere attestata l'impossibilità di revocare il provvedimento interdittivo di cui alla lettera a) per una delle seguenti ragioni:
 - i. in caso di danneggiamento, non è possibile provvedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo in base ai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) o agli strumenti urbanistici vigenti.
 - ii. in presenza di fattori di rischio idraulico o idrogeologico esterni, non risultano, alla data di presentazione della istanza di nulla osta, programmati e finanziati interventi di mitigazione, valutati — dall'autorità che ha emesso il provvedimento interdittivo, d'intesa con il Sub-commissario — sufficienti a garantire, a lavori ultimati, la revoca del provvedimento interdittivo.

3. In presenza delle condizioni di cui al comma 2, il contributo per la delocalizzazione di cui al comma 1 può essere richiesto ed utilizzato, nel Comune in cui è ubicato l'immobile da delocalizzare o nei comuni limitrofi, per:

- a) l'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, nonché le spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree;
- b) l'acquisto di immobili già destinati ad uso produttivo, ivi comprese le eventuali spese funzionali al recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente;

4. E' riconosciuto un contributo variabile pari a:

- a) acquisto di fabbricato equivalente:
 - 750,00 euro/mq di Superficie Complessiva fino a 2000,00 mq;
 - 680,00 euro/mq di Superficie Complessiva tra 2000,01 e 5000,00 mq;
 - 630,00 euro/mq oltre 5000,01 mq;
- b) delocalizzazione di immobili a uso produttivo con acquisto di area alternativa:
 - 1) per edificio produttivo assimilabile a residenziale:
 - 2.200,00 euro/mq di Superficie Complessiva fino a 2000 mq;
 - 1.900,00 euro/mq di Superficie Complessiva tra 2000,01 e 5000,00 mq;
 - 1.700,00 euro/mq oltre 5000,01 mq
 - 2) per edificio produttivo non assimilabile a residenziale:
 - 750,00 euro/mq di Superficie Complessiva fino a 2000 mq;
 - 680,00 euro/mq di Superficie Complessiva tra 2000,01 e 5000,00 mq;
 - 630,00 euro/mq oltre 5000,01 mq;
- c) per la locazione temporanea di siti produttivi è riconosciuto un contributo pari al valore di mercato desunto dai vigenti prezziari OMI regionali, indicizzati all'anno di riferimento 2025;
- d) per tutti gli interventi finalizzati al ripristino del sito produttivo a seguito di delocalizzazione, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti (strumenti e beni di produzione, ripristini scorte, riacquisto di beni e mezzi, etc.) il contributo è determinato secondo le previsioni di cui alla presente ordinanza relativa al contributo ordinario.

Il contributo convenzionale così determinato è utilizzato a copertura degli oneri conseguenti agli interventi, dei costi di perizia e di ogni altro adempimento dei professionisti ai fini dell'espletamento delle attività indicate nella presente ordinanza, oltre che, fermo restando il valore massimo del contributo concedibile, degli eventuali interventi di costruzione/ristrutturazione edilizia del nuovo immobile, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ai valori parametrici di cui sopra è aggiunto l'importo forfettario di 150 euro/mq di Sc a fronte degli ulteriori costi sostenuti per la delocalizzazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo. spese notarili, allacci, spese agenzia intermediazione, etc..).

Per gli immobili già demoliti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza con oneri a carico del richiedente, per i quali si ha diritto al contributo per la delocalizzazione delle attività, è altresì riconosciuto un contributo per le opere di demolizione, smaltimento e ripristino del verde per l'importo massimo ammissibile di 150 euro/mq oltre IVA, se non recuperabile, della superficie lorda. In tali circostanze, oltre quelle per cui l'immobile risulti distrutto a causa dell'evento calamitoso, non è richiesta la sussistenza del provvedimento interdittivo di cui al comma 2, lettera a), fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità con l'evento e l'impossibilità di ricostruire in sito ai sensi della lettera b) del medesimo comma 2.

5. I soggetti beneficiari che intendono procedere con la delocalizzazione devono presentare, prima dell'inoltro dell'istanza di contributo mediante le piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, apposita richiesta di nulla osta al Comune territorialmente competente, redatta secondo il modello in allegato 10E ("istanza di nulla-osta alla delocalizzazione"), alla quale dovranno essere necessariamente allegati:

- a. il provvedimento di interdizione (inagibilità / sgombero / evacuazione / demolizione, ivi compresi quelli eventualmente adottati per cause igienico-sanitarie), dell'immobile produttivo da delocalizzare, emesso dall'autorità competente anche in forma collettiva per una pluralità di territori o edifici o per una porzione di edificio, entro la data di adozione del decreto-legge n. 25 del 27 febbraio 2026 e ancora vigente al momento della presentazione della domanda, quale diretta conseguenza degli eventi calamitosi occorsi negli anni 2023 o 2024, di cui all'art. 20-*bis* del DL 61 del 2023;
- b. la relazione asseverata rilasciata da un professionista abilitato, redatta secondo il modello in allegato 10B ("schema di relazione asseverata per la delocalizzazione di immobile ad uso produttivo"), attestante la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 9-*bis*, comma 2, escluse quelle di cui alla lettera b) punto ii), nonché la riconducibilità causale diretta dell'ordinanza o provvedimento di cui alla lettera a) agli eventi calamitosi di cui in premessa; nella relazione asseverata, inoltre:
 - i. è attestata la superficie complessiva legittimamente assentita dell'unità immobiliare da delocalizzare e la successiva determinazione del contributo massimo concedibile in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 bis,
 - ii. è riportata la descrizione della tipologia di danneggiamento e la classificazione dell'intervento edilizio necessario per revocare il provvedimento interdittivo;
 - iii. sono rappresentati i vincoli edilizi presenti;
 - iv. è allegata la documentazione fotografica e ogni altro documento utile ai fini della definizione del parere.
- c. la dichiarazione del proprietario o dei proprietari in caso di più unità immobiliari facenti parte dello stesso immobile o nei casi in cui il provvedimento interdittivo riguardi solo una porzione di edificio, dalla quale si evinca la volontà unanime di delocalizzarsi e cedere, senza compenso, l'area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'immobile demolito o da demolire nonché l'immobile da delocalizzare al patrimonio disponibile del comune, redatta secondo il modello in allegato 10C ("dichiarazione di impegno alla cessione dell'area di sedime del

fabbricato e il fabbricato al comune” oppure il verbale dell’assemblea di condominio).

6. L’Amministrazione comunale territorialmente competente ricevuta l’istanza del richiedente beneficiario, di cui al comma 1, provvede alla nomina del Responsabile del Procedimento (ex L. n. 241/1990) il quale previa redazione di apposita relazione istruttoria, redatta secondo il modello in allegato 10D, provvede, ad acquisire il parere, obbligatorio e vincolante, della Commissione tecnica straordinaria di cui all’art. 20-sexies, lett. f-bis), del DL 61 del 2023, territorialmente competente, e ad emettere il provvedimento conclusivo, secondo il modello in allegato 10 F.
7. Con il medesimo nulla osta l’Amministrazione comunale provvede ad attestare lo stato legittimo dell’immobile e a confermare il calcolo del valore massimo del contributo concedibile sulla base del calcolo della Superficie complessiva legittimamente assentita presentato dal professionista incaricato.
8. Ai fini dell’espressione del parere circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente, l’attività della Commissione tecnica straordinaria territorialmente competente si intende avviata alla ricezione della richiesta di parere relativa all’istanza di nulla osta alla delocalizzazione completa dei relativi allegati, nonché della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, trasmessa dall’Amministrazione Comunale territorialmente competente, all’indirizzo PEC della Struttura del Commissario commissariocostruzione@pec.governo.it.
9. Le modalità di funzionamento della Commissione tecnica straordinaria per il rilascio del parere di cui al comma 8 sono disciplinate con determina del Commissario straordinario.
10. Le medesime condizioni ricorrono anche per la delocalizzazione di uno o più edifici appartenenti ad un unico proprietario.
11. Il contributo per la delocalizzazione – nei limiti economici di cui ai commi che precedono – può essere riconosciuto per interventi di ristrutturazione di un immobile ad uso produttivo esistente già nella disponibilità del richiedente, ad eccezione di eventuali oneri riconducibili a procedimenti di sanatoria che dovranno essere sostenuti, prima della richiesta di delocalizzazione, dal medesimo richiedente.
12. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20-sexies, comma 3-ter, gli immobili demoliti o da demolire, comprese le aree di sedime, per i quali sia riconosciuto il contributo per la delocalizzazione di cui al presente articolo sono gratuitamente acquisite, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza al patrimonio disponibile del Comune, che provvede, ove necessario, alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 20-quinquies. Le relative procedure sono disciplinate con apposita determina del Commissario.
13. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza dei danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di cui in premessa.
14. In caso di edifici misti, composti da porzioni residenziali e porzioni produttive, ove la superficie della porzione adibita ad attività produttiva rappresenti la maggioranza della superficie complessiva dell’edificio, si applicano le previsioni di cui ai commi precedenti. Laddove invece la maggioranza della superficie complessiva dell’edificio sia residenziale si applicano le previsioni di cui all’ordinanza commissariale n. 53/2025 e successive modifiche e integrazioni. Per il calcolo delle maggioranze, in caso di edifici misti organizzati in condominio, valgono le regole del codice civile, anche nel caso di condomini cosiddetti “minimi” o di fatto.
15. Ai fini della delocalizzazione degli edifici adibiti alle attività di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza commissariale n. 39/2024, gli stessi sono equiparati agli edifici di natura produttiva limitatamente all’applicazione delle previsioni di cui al presente articolo.
16. Non è ammessa la delocalizzazione di singole unità immobiliari a uso produttivo facenti parte di un edificio costituito da più unità immobiliari laddove il provvedimento interdittivo riguardi l’intero edificio e, pertanto, la richiesta per il rilascio del nulla osta deve essere presentata per l’intero immobile. Nel caso in cui il provvedimento interdittivo sia stato emesso per una porzione di edificio è necessario acquisire dichiarazione da parte di tutti i proprietari delle unità immobiliari di nulla osta alla presentazione della istanza di delocalizzazione.
17. Non si può beneficiare del contributo di cui al presente articolo nei casi in cui per le medesime unità immobiliari sia già stato emesso il provvedimento di concessione di altra tipologia di contributo di cui all’articolo 1 della presente ordinanza. Tale disposizione non si applica alle unità immobiliari situate nei territori della regione Emilia-Romagna interessate da più eventi calamitosi, a cui sia già stato concesso un contributo a seguito dei primi eventi calamitosi di maggio 2023, e che in seguito agli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 rientrino nelle casistiche di cui all’art. 3, comma 1-quater, della presente ordinanza.

Articolo 9-ter

(Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi per la delocalizzazione di immobili a uso produttivo in caso di acquisto di area alternativa nel Comune in cui è ubicato l’immobile da delocalizzare o nei Comuni limitrofi)

1. Acquisito il nulla osta dell’Amministrazione Comunale, il soggetto beneficiario procede alla presentazione dell’istanza di contributo corredata dalla documentazione di cui all’articolo 5, comma 1, della presente ordinanza mediante le piattaforme informatiche all’uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; ad essa sono inoltre allegati:
 - a) il nulla osta dell’Amministrazione Comunale territorialmente competente redatto secondo il modello allegato (Allegato 10F);
 - b) il quadro tecnico economico (QTE) dell’intervento comprensivo del costo di acquisto dell’area ove ricostruire, del costo di costruzione del nuovo immobile (risultante da computo metrico estimativo) e dalle ulteriori spese ammesse a finanziamento;
 - c) il calcolo della superficie complessiva dell’immobile da delocalizzare e la successiva determinazione del contributo massimo concedibile in conformità a quanto previsto dall’articolo 9-bis;
 - d) la stipula dell’atto di acquisto del terreno ovvero del contratto preliminare di vendita e l’impegno, da parte di tutti i proprietari, alla cessione gratuita al comune dell’area di sedime e di pertinenza esclusiva dell’immobile da delocalizzare;
 - e) la quantificazione degli ulteriori costi sostenuti per la delocalizzazione;
 - f) la perizia asseverata a firma del tecnico incaricato, redatta secondo il modello in allegato (Allegato 3);
2. Il contributo spettante al beneficiario sarà erogato nelle modalità previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b-bis).
3. Per tutti i contributi di cui al presente articolo, il Commissario adotta decreti di erogazione riferiti a ciascuna fase sia per le quote di acconto che per il saldo finale. L’erogazione del saldo finale è condizionata all’esito favorevole delle verifiche sulla rendicontazione dell’intero contributo, presentata entro i termini di cui all’articolo 12, comma 3, unitamente all’esame dei seguenti documenti per l’intero ammontare concesso:
 - a) copia delle fatture relative alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute, nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postale, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari che ne consenta la tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - b) copia dei contratti sottoscritti con professionisti e imprese recanti le clausole di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l’impegno al rispetto dei termini di completamento dei lavori fissati nel decreto di concessione;
 - c) attestazione del Direttore dei lavori di regolare esecuzione dei lavori o certificato analogo e consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso un quadro di raffronto, per ogni voce, tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;
 - d) quadro tecnico economico riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta a firma del beneficiario e del direttore lavori;
 - e) copia della segnalazione certificata di agibilità presentata presso il SUAP competente.

Articolo 9-quater

(Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi per la delocalizzazione di immobili a uso produttivo in caso di acquisto di immobile già destinato a uso produttivo nel Comune in cui è ubicato l’immobile da delocalizzare o nei Comuni limitrofi)

1. Acquisito il nulla osta dell'Amministrazione Comunale, il soggetto beneficiario procede alla presentazione dell'istanza di contributo corredata dalla documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, della presente ordinanza mediante le piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; ad essa sono inoltre allegati:

- a) il nulla osta dell'Amministrazione Comunale territorialmente competente redatto secondo il modello allegato (Allegato 10F);
- b) i dati dell'immobile produttivo da acquistare, l'ubicazione, la classificazione catastale, la superficie complessiva, il prezzo di acquisto;
- c) la stipula dell'atto di acquisto dell'immobile o della unità immobiliare, ovvero del contratto preliminare di vendita, e l'impegno, da parte di tutti i proprietari, alla cessione gratuita al comune dell'area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'immobile da delocalizzare;
- d) l'attestazione di conformità edilizio-urbanistica dell'immobile o dell'unità immobiliare da acquistare;
- e) la verifica di congruità, con una tolleranza del 15%, del prezzo di acquisto con riferimento alla quotazione più aggiornata del valore di mercato desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (OMI) per la specifica zona e tipologia costruttiva prendendo a riferimento lo stato conservativo normale e facendo una media tra il valore minimo e massimo;
- f) la quantificazione degli ulteriori costi sostenuti per la delocalizzazione;
- g) il calcolo della superficie complessiva dell'immobile da delocalizzare e la successiva determinazione del contributo massimo concedibile in conformità a quanto previsto dall'articolo 9-bis;
- h) la quantificazione del quadro tecnico economico (QTE) ed il Computo Metrico Estimativo qualora sia necessario provvedere ad eventuali interventi di ristrutturazione/manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo immobile al fine di renderlo pienamente idoneo;
- i) la perizia asseverata a firma del tecnico incaricato, redatta secondo il modello in allegato (Allegato 3).

2. Il contributo spettante al beneficiario sarà erogato mediante un acconto fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al prezzo di acquisto, maggiorato delle spese notarili e degli oneri fiscali connessi all'acquisto; tale pagamento costituisce rata di saldo del contributo per tutti i casi in cui nella perizia asseverata di cui all'articolo 9-bis non sia stata attestata la necessità di provvedere ad eventuali interventi di ristrutturazione edilizia/manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo immobile.

3. Nei casi in cui l'immobile oggetto di acquisto debba essere sottoposto ad interventi ristrutturazione/manutenzione ordinaria e straordinaria, così come attestato nella perizia asseverata di cui all'articolo 9-bis, si provvede a determinare la quota parte eventualmente residua del contributo spettante, e la quota di contributo già erogata per l'acquisto dell'immobile.

4. La quota parte residua del contributo spettante, per le attività di ristrutturazione/manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo immobile, sarà erogata con le seguenti modalità:

- a) un acconto pari al 50 per cento della quota parte residua del contributo spettante, su richiesta dell'interessato e previa trasmissione del contratto di compravendita dell'immobile nuovo;
- b) un ulteriore acconto, fino al raggiungimento del 40 per cento del contributo spettante, su richiesta dell'interessato che attesti di aver speso non meno dell'80 per cento dell'importo erogato come primo acconto e alleghi la relativa attestazione della spesa come da modello in allegato 12;
- c) un saldo per la corresponsione del restante 10 per cento del contributo spettante, nel limite comunque del tetto massimo definito all'articolo 9-bis, tenuto conto degli importi già erogati per l'acquisto dell'immobile, all'esito della conclusione degli interventi e previa rendicontazione del contributo concesso.

5. Per tutti i contributi di cui al presente articolo, il Commissario adotta decreti di erogazione riferiti a ciascuna fase sia per le quote di acconto che per il saldo finale. L'acconto iniziale viene erogato contestualmente alla concessione del contributo con provvedimento unico. Il secondo acconto viene erogato su richiesta del beneficiario che attesti di aver speso non meno dell'80 per cento dell'importo erogato come primo acconto. L'erogazione del saldo finale è condizionata all'esito favorevole delle verifiche sulla rendicontazione dell'intero contributo, presentata entro i termini di cui all'articolo 12, comma 3, della presente ordinanza, unitamente all'esame dei seguenti documenti per l'intero ammontare concesso:

- a) copia delle fatture relative alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute, nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postale, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari che ne consenta la tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136).
- b) copia dei contratti sottoscritti con professionisti e imprese recanti le clausole di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'impegno al rispetto dei termini di completamento dei lavori fissati nel decreto di concessione;
- c) qualora vengano eseguiti anche interventi di ristrutturazione:
 - i. attestazione del Direttore dei lavori di regolare esecuzione dei lavori o certificato analogo e, solo nei casi di interventi di ristrutturazione, consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso un quadro di raffronto, per ogni voce, tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;
 - ii. quadro tecnico economico riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta a firma del beneficiario e del direttore lavori; iii. copia della segnalazione certificata di agibilità presentata presso il SUAP competente.

Articolo 10

(Cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'impresa)

1. L'impresa che è in liquidazione volontaria ovvero ha trasferito la proprietà ad altra impresa dopo l'~~evento alluvionale~~ **evento calamitoso**, non ha titolo ai contributi previsti dalla presente ordinanza, né ha titolo l'impresa che ha acquisito successivamente all'~~evento alluvionale~~ **evento calamitoso** la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile, salvo che sia dimostrata e comprovata mediante atto scritto la volontà ~~del cedente danneggiato di cedere/acquisire l'attività prima dell'evento alluvionale~~ **delle parti**, ancorché non sia perfezionata la cessione prima dell'~~evento alluvionale~~ **evento calamitoso** medesimo, ma risulti comunque comprovata la relativa decisione.

2. L'impresa che ha sospeso l'attività può presentare richiesta di contributo se riprende l'attività entro la data prevista per la rendicontazione delle spese.

3. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà ad altra impresa dopo aver presentato la domanda decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.

4. Non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 nei casi in cui:

- a) la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'~~evento alluvionale~~ **evento calamitoso** esercitava la propria attività all'interno degli immobili danneggiati in forza di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.);
- b) si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o questa abbia concesso in affitto l'impresa senza cessare l'attività;
- c) il titolare dell'impresa danneggiata sia defunto e gli eredi abbiano accettato l'eredità senza riserve e abbiano dichiarato di voler subentrare nell'attività del *de cuius* e di farsi carico degli oneri e delle spese

c-bis) l'impresa proprietaria dei beni danneggiati abbia partecipato ad A.T.I. ivi impegnando la forza produttiva danneggiata e sia fuoriuscita dalla predetta A.T.I. o l'Associazione abbia raggiunto il suo scopo e sia quindi cessata;

c-ter) Sono ammesse a beneficiare dei contributi di cui alla presente ordinanza anche le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino ammesse o abbiano presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), previa esibizione del provvedimento di omologa adottato dal Tribunale competente, ferma restando la regolarità contributiva verificata ai sensi della normativa vigente in materia di procedure concorsuali, fatto salvo quanto previsto dal comma 7-bis.

c-quater) Non costituisce causa di decadenza dal contributo, né rientra nelle fattispecie di cessazione dell'attività di cui al comma 3, la scadenza naturale o la risoluzione di contratti di affitto o di altra forma di conduzione di terreni agricoli intervenuta successivamente alla data dell'evento calamitoso. In tali casi, il contributo spetta al soggetto che risultava titolare della conduzione del fondo al momento dell'evento, a condizione che l'impresa prosegua la propria attività agricola presso altri fondi e dimostri di aver effettivamente sostenuto le spese di ripristino del terreno, indipendentemente dalla permanenza sul fondo oggetto del danno. Parimenti non costituisce causa di decadenza nel caso in cui sul terreno in affitto oggetto di concessione di contributo, venga garantito il subentro o la diversa intestazione del titolo di godimento, purché sia assicurata la continuità sostanziale dell'attività produttiva per i tre anni successivi alla presentazione della rendicontazione del saldo del contributo.

5. Non si applica, altresì, il ~~comma 4~~ **comma 3**, qualora l'impresa danneggiata e l'impresa subentrante siano imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

6. Non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 nei casi di trasferimento totale o parziale del ramo di azienda, ovvero di fusione o scissione, successivamente all'~~evento alluvionale~~ **evento calamitoso**, qualora il soggetto subentrante dichiari di continuare, nel territorio della regione interessata dagli eventi calamitosi, l'attività d'impresa. Il trasferimento, totale o parziale del ramo d'azienda, dovrà risultare da atto pubblico nel quale il cedente dovrà dichiarare di non aver percepito alcun indennizzo o contributo, di qualunque natura, ovvero di averlo percepito o di aver presentato istanza per percepirlo, precisando importo richiesto, ente o società erogatrice. La mancata indicazione nell'atto pubblico delle dichiarazioni di cui al precedente periodo sarà comunque considerata espressione della mancata percezione di contributi, ovvero indennizzi, di qualunque natura, nonché di non aver presentato istanze per il loro ottenimento, configurandosi, ai fini del presente comma, quale dichiarazione implicita. Il cedente è ritenuto responsabile per le dichiarazioni, esplicite o implicite, riportate nel citato atto pubblico. Altresì, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 nei casi di trasferimento dell'attività della cooperativa ad altra cooperativa sociale rientrante tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, che abbia sede operativa nel territorio della regione interessata dagli eventi calamitosi.

7. Per le imprese sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale, a procedure di liquidazione coatta amministrativa o a procedure fallimentari in genere successivamente alla data di concessione del relativo contributo da parte del Commissario straordinario e per le quali non sia stato erogato a saldo il relativo contributo, lo stesso è liquidato solo all'atto della presentazione integrale della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione degli interventi proposti; della relativa liquidazione è data tempestiva comunicazione al curatore fallimentare. Per le imprese che risultino in procedura di liquidazione volontaria successivamente alla data di concessione del relativo contributo da parte del Commissario straordinario lo stesso viene revocato e quello eventualmente erogato deve essere rimborsato, con gli interessi legali.

7-bis Per le imprese interessate dalle procedure di cui al comma 4, lett. c-ter e contestualmente da quelle di cui al comma 6, è ammessa la presentazione di due distinte domande di contributo sia da parte dell'impresa in concordato con continuità, interessata anche dal trasferimento totale o parziale del ramo di azienda, limitatamente al ristoro degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), sia da parte dell'impresa subentrante per le restanti tipologie di interventi e costi ammissibili di cui all'articolo 3, a condizione che la domanda formulata dall'impresa subentrante sia depositata dopo l'adozione del decreto di concessione riferito all'impresa in concordato con continuità.

A tal fine:

- a) l'impresa subentrante dovrà allegare alla domanda di contributo copia del decreto di concessione emesso in favore dell'impresa in concordato con continuità, unitamente alla restante documentazione prevista dalla presente ordinanza. L'impresa subentrante non potrà formulare richiesta di concessione per oneri o costi già oggetto di precedente concessione in favore dell'impresa in concordato con continuità;
- b) ad entrambe le domande di contributo di cui ai periodi che precedono le imprese interessate dovranno allegare una dichiarazione resa nei modi e nelle forme di cui al D. P. R. n. 445 del 2000 al fine di attestare che la cessione e/o il trasferimento di azienda sia coerente con l'obiettivo di garantire la continuità dell'attività aziendale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;
- c) l'impresa in concordato con continuità, interessata dal trasferimento di azienda, è tenuta a documentare in sede di presentazione della domanda l'avvenuta condivisione degli elaborati riferiti alla determinazione del contributo richiesto con l'impresa subentrante, nonché tutti i dati identificativi della medesima e copia dell'atto pubblico di trasferimento ove già perfezionatosi;
- d) alla data di concessione ed a quella di erogazione del contributo, se successiva, l'impresa in concordato con continuità dovrà attestare di aver pagato i debiti previdenziali maturati successivamente al decreto di omologa;
- e) l'impresa subentrante dovrà dimostrare la regolarità contributiva ed il possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente ordinanza.
- f) l'eventuale liquidazione dell'impresa beneficiaria del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), successiva alla erogazione del contributo, non determinerà la revoca del contributo, laddove si sia perfezionato il trasferimento di azienda.
- g) laddove entro i tre anni dalla data di erogazione del saldo del contributo, l'impresa subentrante cessi o delocalizzi l'attività produttiva al di fuori dei territori di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, il contributo sarà revocato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, lettera i).

Articolo 11

(Attività istruttoria ~~dei comuni~~ e inoltro delle istanze di concessione dei contributi)

1. Ai sensi dell'articolo 20-septies del **DL 61 del 2023** ~~decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100~~, i ~~comuni~~ **oggetti istruttori** verificano la spettanza e l'entità del contributo richiesto sulla base delle domande presentate attraverso la piattaforma informatica dai soggetti legittimati.

2. I ~~comuni~~ **oggetti istruttori**, all'avvio dell'istruttoria, devono altresì verificare, **per il tramite dei comuni territorialmente competenti**, ove necessario e a esclusione delle attività in edilizia libera previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., lo stato legittimo del fabbricato o della porzione di fabbricato, anche con riferimento alle tolleranze costruttive e alle sanatorie accertate nell'ambito del titolo abilitativo previsto per le opere di ripristino e ricostruzione, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.

In particolare, è necessario che sia accertato che:

- a) l'immobile oggetto di richiesta di contributo sia sito nel comune ove sono occorsi gli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente ordinanza;
- b) l'attività sia in regola con quanto disposto all'articolo 10 della presente ordinanza;
- c) l'impresa sia iscritta, al momento della presentazione della domanda, al Registro Imprese delle Camere di Commercio territorialmente competenti e/o all'Albo delle Società Cooperative, fatti salvi i casi di esonero previsti dalla normativa vigente;
- d) l'immobile sia sede legale e/o operativa dell'attività per cui si richiede il contributo.
- e) la scheda di rilevazione dei danni sia completa.

3. I ~~comuni~~ **oggetti istruttori** completano le verifiche di cui al comma 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle domande che, non presentando vizi o difformità rispetto ai criteri indicati nella presente ordinanza, sono considerate ricevibili. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui al comma 2 si riscontrino difformità rispetto ai requisiti necessari per l'ammissibilità dell'istanza di concessione dei contributi, il suddetto termine di 30 (trenta) giorni è interrotto e i ~~comuni~~ **oggetti istruttori** provvedono a notificare attraverso richiesta di integrazioni, al soggetto interessato i vizi e le difformità ostative all'accoglimento della domanda, dando un tempo di 10 (dieci) giorni al fine di regolarizzare la propria posizione, anche a mezzo di integrazione documentale, per l'eventuale ottenimento dell'esito positivo dell'istruttoria. All'esito della mancata, parziale o infruttuosa integrazione o della mancata risposta da parte del soggetto interessato, i ~~comuni~~ **oggetti istruttori** provvedono, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., a inviare il preavviso di rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto interessato e al successivo rigetto a seguito di mancata o infruttuosa risposta entro 10 (dieci) giorni dal suddetto preavviso.

4. ~~[Soppresso]~~ I comuni, qualora non dispongano, a supporto del responsabile del procedimento, di personale tecnico o amministrativo adeguato che possa efficacemente gestire i procedimenti amministrativi derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, ovvero siano impossibilitati alla gestione di detti procedimenti, possono avanzare specifica richiesta di supporto tecnico per la fase istruttoria di propria competenza al Commissario straordinario, attraverso l'utilizzo di apposita funzione nella piattaforma informatica.

5. All'esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma 2, ~~il comune ovvero la struttura di supporto appositamente convenzionata dal Commissario straordinario, ove attivata, provvede entro~~ **i soggetti istruttori provvedono, nei successivi 30 (trenta) giorni, a:**

a) verificare che sia riportato nella perizia asseverata di cui all'articolo 9 l'attestazione del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici avversi occorsi dal 1° maggio 2023;

b) quantificare l'importo ammissibile, con separata indicazione dell'indennizzo assicurativo da decurtare, ove ricorra, a contributo, previa determinazione dell'entità, delle tipologie di intervento e dei costi ammessi a contributo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 20-*sexies*, comma 1, ~~del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100~~ **del DL 61 del 2023**, nonché di quanto disposto con la presente ordinanza;

In caso di esigenze di approfondimento istruttorio, il suddetto termine di 30 (trenta) giorni è interrotto e ~~il comune, ovvero la predetta struttura di supporto incaricata convenzionata,~~ **il soggetto istruttore** provvede a comunicare al soggetto interessato, dando un tempo di 30 (trenta) giorni per il riscontro, i vizi, le difformità o le esigenze di integrazioni documentali necessarie per consentire la finalizzazione dell'istruttoria.

All'esito delle infruttuose integrazioni o della mancata o parziale risposta del soggetto interessato, ~~i comuni provvedono~~ **il soggetto istruttore provvede**, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., a inviare il preavviso di rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto interessato e al successivo rigetto a seguito di mancata o infruttuosa risposta entro 10 (dieci) giorni dal suddetto preavviso.

6. I ~~comuni~~ **soggetti istruttori**, qualora la domanda di riconoscimento del contributo sia ricevibile, quantificata e accertata l'entità del contributo, comunicano al soggetto beneficiario, la proposta di concessione del contributo per l'accettazione, mediante l'utilizzo di apposita funzione disponibile nella piattaforma informatica, dando un tempo di ~~7 (sette) giorni~~ **20 (venti) giorni consecutivi** per l'accettazione della stessa, da effettuarsi sulla medesima piattaforma informatica. In mancanza di riscontro, si applica la procedura del silenzio-assenso, **fatti salvi i casi in cui il Commissario abbia definito che l'erogazione avvenga secondo la modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'ordinanza 36.**

I ~~comuni~~ **soggetti istruttori**, all'esito dell'accettazione della proposta di concessione del contributo ovvero in caso di silenzio-assenso da parte del soggetto beneficiario, in aderenza a quanto disposto dall'articolo 20-*sexies*, comma 3, ~~del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100~~ **DL 61 del 2023**, provvedono a trasmettere al Commissario straordinario le proposte di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche e al netto degli indennizzi assicurativi.

In caso di dissenso da parte del beneficiario, **il soggetto istruttore acquisisce** ~~i comuni acquisiscono~~ le motivazioni e valuta se necessario procedere a un riesame dell'istruttoria. All'esito dell'eventuale riesame, **il soggetto istruttore invia** ~~i comuni inviano~~ la proposta di concessione del contributo al Commissario straordinario, ovvero confermando l'esito dell'istruttoria già svolta e ~~inviano~~ la relativa proposta di concessione al Commissario straordinario.

~~Il Commissario straordinario emana il decreto di riconoscimento e concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi o contributi già percepiti e provvede alla sua erogazione entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa proposta di concessione, secondo le modalità indicate all'articolo 2 della presente ordinanza.~~

7. Le fasi del procedimento sono rese visibili ai soggetti legittimati, accedendo alla piattaforma nella quale sono state presentate le istanze.

Articolo 12

(Fasi del procedimento per la concessione e l'erogazione del contributo)

1. Il Commissario straordinario, una volta ricevute le proposte di concessione dei contributi dai ~~comuni~~ **soggetti istruttori** territorialmente competenti, per mezzo della piattaforma informatica all'uso implementata, conclude il proprio procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi o contributi già percepiti e **provvede alla sua contestuale erogazione, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa proposta di concessione, considerando quanto previsto dall'articolo 8 della presente ordinanza.**

2. In tale ambito, il Commissario straordinario provvede, altresì, a definire le modalità e la misura mediante le quali assicurare l'erogazione del contributo. In particolare, in relazione alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il contributo sarà erogato secondo quanto disposto all'art. 2, comma 2 della presente Ordinanza.

2-bis. Ove il contributo sia concesso con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 435 e seguenti, della legge 2013 del 2023, alla concessione ed erogazione si provvederà secondo quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 36, pubblicata il 20 novembre 2024 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Commissario straordinario procede, informando ~~il comune territorialmente competente~~ **il soggetto istruttore**, a:

a) dare esecutività agli atti di concessione dei contributi, notificando alle imprese richiedenti il decreto di riconoscimento e concessione del contributo e comunicando, altresì, l'importo del contributo massimo concedibile complessivamente spettante, opportunamente ripartito in anticipazione e saldo;

b) liquidare ~~l'anticipazione~~ **acconti e saldi** del contributo concesso spettante;

c) accertare che nei contratti ~~stipulati~~, **(ovvero nei preventivi o nelle dichiarazioni sostitutive per i contributi di cui all'art. 5, co.1, lettera c-bis. della presente ordinanza) stipulati** tra l'impresa richiedente il contributo e l'impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia stata inserita specifica clausola di tracciabilità finanziaria. **Inoltre, i contratti stipulati tra soggetto beneficiario e l'impresa esecutrice devono, altresì, contenere specifica previsione relativa al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e/o di categoria e al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela del lavoro nonché della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il soggetto beneficiario acquisirà apposita dichiarazione da parte dell'impresa che eseguirà gli interventi che dovrà attestare di essere soggetta all'obbligo all'inserimento nelle *white list* e nel caso fornirne attestazione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, solo laddove l'impresa svolga attività che ne prevedano l'obbligo di iscrizione;**

d) comunicare il termine entro il quale devono essere completati gli interventi e quello entro il quale presentare la documentazione prevista a pena di decadenza dal contributo concesso. evidenziando, in ogni caso, che la quota a saldo del contributo concesso potrà essere erogata solo una volta esperiti tutti i controlli necessari. Il termine indicato, **corrispondente a 18 mesi per i danni minori e lievi, e 24 mesi per i danni gravi**, può essere prorogato, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione da comunicare al Commissario straordinario, **in tutti quei casi per i quali si siano verificate condizioni di necessità di sospensione degli stessi non imputabili all'inadempimento dei professionisti o degli esecutori, nonché per ragioni correlate ai tempi di adeguamento ed aggiornamento dei sistemi digitali di gestione dei procedimenti e delle singole fasi.**

4. ~~Entro il termine indicato nel provvedimento di concessione o in quello diverso determinato in seguito alla presentazione di eventuale istanza di proroga, di 12 (dodici) mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, dalla notifica del decreto di concessione, il beneficiario dovrà presentare, per il tramite della piattaforma informatica all'uso implementata, al comune territorialmente competente, tutta la documentazione tecnica comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi nonché le fatture anche in formato cartaceo, ovvero copia di cortesia, relative all'ultimazione dei lavori, nonché ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute, nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postale, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari che ne consenta la tracciabilità); sono ammessi pagamenti effettuati dai parenti e affini fino al 2° grado del soggetto beneficiario, nonché dei conviventi more uxorio. Il termine di 12 (dodici) mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, può essere prorogato, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del comune, da comunicare al Commissario straordinario. Per tutti i contributi di cui all'articolo 2, il Commissario adotta decreti di erogazione riferiti a ciascuna fase sia per le~~

quote di acconto che per il saldo finale. L'acconto iniziale viene erogato contestualmente alla concessione del contributo con provvedimento unico. Il secondo acconto viene erogato su richiesta del beneficiario che attesti di aver speso non meno dell'80 per cento dell'importo erogato come primo acconto e alleghi attestazione della spesa utilizzando il modello in allegato alla presente ordinanza (allegato 12) giustificativa dell'avvenuto sostenimento della spesa pari almeno all'80 per cento sul primo acconto erogato. Per tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c.2), l'interessato, al fine di richiedere l'ulteriore acconto dovrà rendicontare la spesa sostenuta trasmettendo la seguente documentazione:

- i. copia delle fatture elettroniche, a meno di diversi obblighi di legge, relative alle realizzazione degli interventi, nonché ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute, nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postale, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari che ne consenta la tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136); è ammessa l'intestazione delle fatture ai parenti e affini fino al 2° grado del soggetto beneficiario, nonché al coniuge e al convivente more uxorio ed il relativo pagamento da parte degli stessi purché la fattura sia stata emessa nei confronti del richiedente e vi sia la corretta registrazione della stessa nella contabilità;
- ii. documentazione fotografica comprovante lo stato *ante* e *post operam* degli interventi eseguiti;
- iii. copia dei contratti sottoscritti con professionisti e imprese recanti le clausole di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'impegno al rispetto dei termini di completamento dei lavori fissati nel decreto di concessione, ovvero quanto previsto dalla precedente lettera c) del comma 3, laddove non allegati alla richiesta di contributo;
- iv. attestazione del Direttore dei lavori di corretta esecuzione dei lavori o certificato analogo o, per i casi di edilizia libera, attestazione del tecnico incaricato ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti del D. P. R. n. 445 del 2000, attestante la regolare esecuzione dei lavori in conformità con gli elaborati progettuali o documenti analoghi, salvo quanto previsto al comma 4-bis);
- v. quadro tecnico economico riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta a firma del beneficiario e del direttore lavori o, per i casi di edilizia libera a firma del tecnico incaricato e/o del perito;

Per tutte le tipologie di interventi, in sede di richiesta di liquidazione del secondo acconto, la documentazione di cui ai punti iv e v potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva semplificata, rilasciata ai sensi e per gli effetti del D. P. R. n. 445 del 2000, recante una sintetica descrizione dello stato di avanzamento dei lavori.

4-bis. Per tutti gli interventi, l'erogazione del saldo finale è condizionata all'esito favorevole delle verifiche sulla rendicontazione dell'intero contributo, unitamente all'esame dei seguenti documenti per l'intero ammontare concesso:

- i. copia delle fatture elettroniche, a meno di diversi obblighi di legge, relative alle realizzazione degli interventi, nonché ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute, nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postale, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari che ne consenta la tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136); è ammessa l'intestazione delle fatture ai parenti e affini fino al 2° grado del soggetto beneficiario, nonché al coniuge e al convivente more uxorio ed il relativo pagamento da parte degli stessi purché la fattura sia stata emessa nei confronti del richiedente e vi sia la corretta registrazione della stessa nella contabilità;
- ii. documentazione fotografica comprovante lo stato *ante* e *post operam* degli interventi eseguiti da produrre solo in sede di rendicontazione unica o finale;
- iii. copia dei contratti sottoscritti con professionisti e imprese recanti le clausole di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'impegno al rispetto dei termini di completamento dei lavori fissati nel decreto di concessione, ovvero quanto previsto dalla precedente lettera c) del comma 3, laddove non allegati alla richiesta di contributo;
- iv. attestazione del Direttore dei lavori di regolare esecuzione dei lavori o certificato analogo o, per i casi di edilizia libera, attestazione del tecnico incaricato ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi per gli effetti del d.p.r. n. 445 del 2000, attestante la regolare esecuzione dei lavori in conformità con gli elaborati progettuali o documenti analoghi;
- v. **computo metrico a consuntivo.**

5. Al termine dell'attività di rendicontazione da parte del soggetto beneficiario, ~~il comune, ovvero la struttura di supporto appositamente convenzionata, ove attivata,~~ **il soggetto istruttore** deve:

- a) preliminarmente verificare la completezza e la regolarità di tutta la documentazione presentata con specifico riferimento a:
 - 1) accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della piena coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal decreto di concessione;
 - 2) verifica della corrispondenza tra la documentazione tecnica e la documentazione di spesa;
 - 3) verifica dei bonifici bancari e dell'esatta indicazione del titolo di spesa quietanzato; ~~detti documenti dovranno riportare il CUP o un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo;~~
 - 4) **[Soppresso]** ~~verifica degli estratti conto o documenti analoghi con effettiva registrazione del bonifico bancario;~~
- b) ~~inviare al Commissario straordinario entro 30 (trenta) giorni apposita richiesta di erogazione della quota a saldo, riepilogativa per ciascun beneficiario richiedente, tenuto conto del contributo concesso e degli eventuali acconti già erogati;~~ **comunicare al soggetto beneficiario la proposta di ammissione delle spese rendicontate per l'accettazione, mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori, dando un tempo di 20 (venti) giorni consecutivi per l'accettazione della stessa, da effettuarsi sulla medesima piattaforma informatica; in caso di dissenso sulla proposta di ammissione, si applica la procedura di cui all'articolo 11, comma 6. In mancanza di riscontro, si applica la procedura del silenzio-assenso.**

In caso di esigenze di approfondimenti istruttori, il suddetto termine di 30 (trenta) giorni è interrotto e ~~il comune~~ **il soggetto istruttore**, ovvero la predetta struttura di supporto convenzionata, provvede a comunicare al soggetto interessato, dando un tempo di 30 (trenta) giorni per il riscontro, le esigenze di integrazioni documentali, ovvero di chiarimenti necessari per consentire la finalizzazione dell'istruttoria. In caso di parziale o mancato riscontro da parte del soggetto beneficiario, la domanda è respinta e può essere presentata una nuova richiesta di erogazione, se non scaduto il termine concesso per la rendicontazione finale. Diversamente, viene avviato il procedimento di revoca di cui al successivo articolo 14 della presente ordinanza.

6. Il Commissario straordinario, al termine dell'attività istruttoria di verifica della documentazione e rendicontazione delle spese effettuate dai ~~comuni~~ **oggetti istruttori** provvede all'erogazione della quota a saldo direttamente ai beneficiari.

7. Il saldo sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore ai costi stimati nella perizia asseverata ~~giurata~~. Pertanto, in funzione della spesa sostenuta e documentata, il contributo verrà calcolato sul minor valore tra quanto ammesso e quanto rendicontato. Il contributo così determinato, sommato a eventuali indennizzi assicurativi e/o a eventuali altri contributi corrisposti allo stesso titolo, non potrà comunque superare il valore del danno riconosciuto ammissibile (divieto di sovra-compensazione).

7-bis. Per gli interventi di cui sopra, eseguiti in edilizia libera o per interventi di riparazione a fronte di danni di lieve entità inferiori alla soglia di euro 50.000, la documentazione di cui al comma 4-bis, punti iv e v, può essere sostituita da un'asseverazione a firma del tecnico incaricato. Per l'asseverazione di cui al presente comma viene riconosciuto il corrispettivo nei limiti delle percentuali indicate dall'articolo 3.

7-ter. Il beneficiario, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta proposta e accettazione di erogazione ovvero dalla notifica del provvedimento di concessione ed erogazione dell'anticipo, può rinunciare alla richiesta di erogazione presentata dandone apposita comunicazione sulle piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori. In caso di rinuncia successiva all'erogazione di acconti, il beneficiario si impegna a riversare quanto erogato entro e non oltre 30 giorni dall'accettazione della rinuncia con le modalità indicate in apposito provvedimento del soggetto individuato dal Commissario. Nel caso in cui

la rinuncia avvenga in fase precedente alla erogazione, il Commissario provvede alla archiviazione della domanda di contributo ovvero alla revoca del provvedimento di concessione laddove già emesso.

7-quater. I soggetti istruttori conservano gli esiti istruttori e la documentazione relativa alla concessione del contributo ai fini dello svolgimento di ulteriori controlli.

Articolo 13

(Obblighi dei beneficiari)

1. Fermo restando il rispetto delle normative vigenti, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti a:
 - a) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. I documenti attestanti i pagamenti effettuati dovranno riportare:
 - 1) il codice CUP (Codice Unico di Progetto) ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
 - 2) per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione;
 - b) fornire, su richiesta del ~~comune~~ **oggetto istruttore** o del Commissario straordinario, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo nonché a consentire l'accesso al personale incaricato dal comune o dal Commissario straordinario a tutti i documenti relativi al contributo concesso per danni subiti, in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

Articolo 14

(Attività di verifica e revoca dei contributi)

1. Il Commissario straordinario, avvalendosi della ~~propria struttura di supporto~~ **struttura appositamente costituita con propria ordinanza** ovvero di quella appositamente convenzionata, **previa nomina della Commissione di verifica di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza n. 29 del 2024 laddove necessaria**, procede a verifiche:

- a) documentali, **anche a campione, a premessa dell'adozione dei decreti di concessione e di erogazione dei contributi a titolo di saldo**, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dalle imprese;
- b) *in loco*, anche a campione, ~~a premessa dell'adozione del provvedimento di liquidazione del saldo relativo ai contributi concessi ed erogati a titolo di anticipazione~~, allo scopo di verificare il completamento degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dalle imprese per le quali sia stato adottato uno o più decreti di concessione dei contributi.

1-bis. I sorteggi e le conseguenti verifiche documentali vengono eseguite con i medesimi criteri e modalità di cui all'articolo 3 dell'ordinanza commissariale n. 29/2024, anche senza previa nomina della Commissione di verifica di cui all'articolo 2 della medesima ordinanza e mediante gruppi di lavoro semplificati ovvero mediante funzionalità informatiche all'uopo sviluppate.

2. Nell'ambito dei controlli di cui ai commi precedenti, l'impresa beneficiaria dei contributi è tenuta ad esibire tutta la documentazione richiesta e a consentire ispezioni sui beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento e il ripristino/riacquisto.

3. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede ~~a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite~~, **per il tramite della Regione territorialmente competente, ai conseguenti provvedimenti in coerenza con le previsioni di cui all'art. 4 dell'Ordinanza 29 del 2024**. Le proposte che ~~i comuni~~ **le Regioni** effettuano relativamente alla concessione dei contributi devono prevedere clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ~~oltre gli interessi legali, maggiorati di 5 punti percentuali, decorrenti dalla data di erogazione del contributo~~. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo di iscrizione a ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 1 del ~~decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100~~ **DL 61 del 2023**.

4. Il contributo sarà revocato anche **parzialmente** qualora si verifichi una sola delle seguenti circostanze:

- a) le dichiarazioni rese non risultino veritiere;
 - b) la rinuncia da parte del destinatario del contributo;
 - c) il destinatario del contributo ~~risulti assegnatario di~~ **abbia percepito** altri contributi concessi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza e volti a ~~risarcire i medesimi danni~~ **a sostenere le medesime spese**;
 - d) il beneficiario non ottemperi all'obbligo di rendicontazione **nei termini stabiliti, ovvero prorogati, ovvero non sia in grado di rendicontare le somme eventualmente già percepite, in tutto o in parte**;
 - e) il beneficiario risulti cessato, cancellato o in liquidazione volontaria;
 - f) il beneficiario risulti in procedura fallimentare o in liquidazione giudiziale o in procedura di liquidazione coatta amministrativa, salvo il caso in cui il curatore assuma l'obbligo di completare la realizzazione del progetto ammesso ai contributi;
 - g) il beneficiario non concluda la realizzazione del progetto ammesso nei termini assegnati;
 - h) il beneficiario abbia omesso di inserire specifica clausola di tracciabilità finanziaria nei contratti stipulati tra l'impresa richiedente il contributo e l'impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino;
- h-bis) ogni ulteriore prescrizione o indicazione sulle modalità di intervento contenute nelle ordinanze commissariali, ivi compresa l'Ordinanza n. 29 del 2024;**
- i) il beneficiario, entro i tre anni dalla data di erogazione del saldo del contributo, **salvo quanto riportato all'articolo 10, comma 1, lettera c-quater) e salvi i casi di cui all'articolo 10, commi 1, lettera c-ter), e 7-bis:**
 - 1) cessi o delocalizzi l'attività produttiva al di fuori dei territori di cui all'articolo 1 della presente ordinanza;
 - 2) modifichi o alteri la natura dei beni indennizzati;
 - 3) alieni o dismetta dal processo produttivo i beni indennizzati;

i-bis) abbia omesso di utilizzare banche o della società Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, degli operatori economici incaricati o dei professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione;

i-ter) su richiesta del beneficiario, per una sola volta, nei casi in cui abbia rilevato, successivamente al provvedimento di concessione del contributo, la presenza di errori materiali o sostanziali e allo scopo di produrre una nuova istanza.

5. Il Commissario straordinario, sulla base di apposito protocollo d'intesa adottato con la Guardia di Finanza, **e di eventuali e ulteriori analoghi atti sottoscritti con le Autorità Amministrative preposte, ivi comprese quelle Indipendenti**, provvede ad implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed unionale, al fine di prevenire, individuare e contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche.

5-bis. I contributi di cui alla presente ordinanza devono essere integralmente rendicontati con le modalità previste, anche in relazione agli acconti eventualmente percepiti. Nel caso in cui non si proceda alla richiesta del saldo, il beneficiario dell'acconto o degli acconti percepiti è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa inerente il contributo percepito in acconto entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione degli interventi.

5-ter. Qualora in sede di istruttoria volta all'erogazione del saldo la Regione accerti che le somme corrisposte a titolo di contributo ai sensi della presente ordinanza, non siano dovute, in tutto o in parte, in tutti i casi previsti dal comma 4, nonché nei casi di richiesta di revoca del medesimo comma, i soggetti beneficiati provvedono alla restituzione delle medesime entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di accertamento o di accettazione della richiesta di revoca di cui con le modalità ivi indicate. Il mancato adempimento entro il termine indicato costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali, a cura della Regione procedente. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati nelle more dell'adozione dell'ordinanza commissariale che ha introdotto il presente articolo.

5-quater. La restituzione delle somme percepite ai sensi del comma 5-ter, non dovute, in tutto o in parte, avviene mediante accreditamento sul conto corrente infruttifero di tesoreria che sarà indicato con successiva comunicazione del Commissario straordinario e dovrà essere, a tal fine, indicato espressamente nel relativo provvedimento di accertamento. Nelle more dell'indicazione del conto di cui al primo periodo, le somme relative possono essere temporaneamente accreditate alla Regione responsabile del procedimento di cui al comma 5-ter, nelle more del successivo trasferimento non appena provveduto alla richiesta indicazione.

5-quinquies. Le Regioni trasmettono con cadenza semestrale al Commissario straordinario un riepilogo degli accertamenti effettuati e delle relative iscrizioni a ruolo.

Articolo 14-bis *(Contributo per danni minori)*

1. In caso di danni subiti per le tipologie previste dalla presente ordinanza, risultanti dall'apposita documentazione redatta da un professionista abilitato iscritto a un ordine professionale, di importo inferiore a 30.000 euro, qualificati come "danni minori" ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Lettera c-bis), il contributo è riconosciuto per le fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1.
2. All'importo massimo concedibile di cui al comma 1 è aggiunto un ulteriore contributo forfetario determinato nella misura del 15%, e, comunque, non inferiore a euro 1.000,00, a titolo di concorso per la copertura delle spese tecniche di cui al comma 3 necessarie per la presentazione dell'istanza di contributo e la successiva rendicontazione.
3. A decorrere dalla data di operatività delle necessarie modifiche ai sistemi informatizzati che sarà comunicata mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale della struttura commissariale e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), il contributo per danni minori è erogato con le modalità previste dalla medesima lettera b-bis).
4. Per richiedere la concessione del contributo semplificato il soggetto legittimato è tenuto ad allegare una relazione svolta da un professionista abilitato che descriva il danneggiamento subito e ne attesti il nesso causale con gli eventi di cui all'articolo 20-bis del DL 61 del 2023, nonché indichi gli estremi dell'ultimo titolo edilizio disponibile relativo alla porzione dell'immobile oggetto della richiesta di contributo, e la dichiarazione di assenza di procedure sanzionatorie pendenti e devono essere utilizzati i moduli allegati alla presente ordinanza (allegato 2-bis).

Il richiedente dovrà dichiarare inoltre:

- a) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità stabiliti dal comma 1 - tipologia di impresa, identità del legale rappresentante, regolarità del titolo d'uso della sede dell'attività (proprietà, locazione, usufrutto, concessione, comodato d'uso) - e lo stato di regolarità contributiva;
 - b) l'ubicazione della sede legale o dell'unità locale del richiedente nell'area interessata dall'ambito di applicazione dell'ordinanza;
 - c) l'operatività dell'attività al momento in cui si sono verificati gli eventi calamitosi di cui agli eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri specificate all'articolo 20-bis del DL 61 del 2023 e che l'impresa non sia sottoposta a procedure di liquidazione giudiziale o a procedure di liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedure di liquidazione volontaria, salvo quanto previsto all'articolo 10.
5. In caso di presentazione di domande relative a più unità della medesima impresa (sede legale e/o unità locali) si rimanda alla procedura di cui all'articolo 5, comma 1.
 6. Il contributo è erogato in due tranches: un acconto in misura pari al 70% del contributo concesso e un successivo saldo (da richiedere utilizzando l'allegato 11) per costi sostenuti per il ripristino e la riparazione di danni eccedenti l'importo dell'acconto erogato, nel limite massimo del medesimo contributo concesso.
 7. È possibile richiedere i contributi di cui al presente articolo per interventi già effettuati e completati, dietro presentazione contestuale della documentazione necessaria alla concessione ed erogazione del contributo, nonché alla rendicontazione delle spese effettuate. In tal caso, previa istruttoria, il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione, fatta salva la verifica della sussistenza dell'attestazione del nesso di causalità con gli eventi calamitosi da parte del tecnico.
 8. Per l'erogazione del saldo il richiedente deve presentare relativa domanda e trasmettere i giustificativi relativi a tutte le spese sostenute, anche corrispondenti agli acconti ricevuti. Il soggetto attuatore verifica quindi la corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili ed alle esclusioni specificate nell'elenco annesso al modulo di domanda, determinando infine l'ammontare definitivo del contributo concedibile, fino al massimo di 30.000,00 euro.
 9. Sarà possibile presentare, contestualmente, domanda di acconto e domanda di saldo, ove si disponga già di tutta la documentazione giustificativa necessaria. In tali circostanze, allo scopo di non aggravare il procedimento di riconoscimento del contributo, all'interessato viene comunque erogato, con immediatezza, l'acconto previsto, mentre all'erogazione del saldo si provvede all'esito delle verifiche previste sulla documentazione giustificativa trasmessa.
 10. Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione agli acconti percepiti. Nel caso in cui non si proceda alla richiesta del saldo, il beneficiario degli acconti è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa inerente i citati acconti, entro il termine di 18 mesi anche per le finalità previste dall'articolo 14.

Articolo 14-ter *(Esigenze di aggiornamento relative alle pratiche di contributo già concesse)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-ter, i beneficiari dei contributi di cui alla presente ordinanza, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 14-bis per i contributi semplificati, le cui pratiche siano già state definite e concesse, possono presentare istanza di integrazione delle relative domande, al solo scopo di fruire delle condizioni di maggior favore introdotte a seguito delle modifiche apportate alla normativa primaria e nella regolazione attuativa vigenti al momento della presentazione della citata domanda.
2. Il procedimento istruttorio delle istanze di integrazione di cui al presente articolo:
 - a) è quello previsto per le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 5-ter nel caso in cui per l'istanza originaria non sia ancora stato richiesto il saldo;

b) è il medesimo seguito per la domanda originaria, fatte salve le semplificazioni procedurali introdotte, nel caso in cui per l'istanza originaria sia già stato richiesto il saldo.

Articolo 14-quater
(Rideterminazione dei termini per l'impiego dei contributi già concessi)

1. In conseguenza delle modifiche e integrazioni recate dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, e dalle conseguenti disposizioni attuative al procedimento di concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, eccezion fatta per i contributi semplificati di cui all'articolo 14-bis, i termini per il completamento degli interventi cui è finalizzato il contributo concesso, ancorché già scaduti alla data di adozione della presente disposizione, sono rideterminati in quelli disciplinati dalla presente ordinanza, decorrenti dalla medesima data di adozione della presente disposizione.

Articolo 14-quinquies
(Aggiornamento e allineamento della modulistica e delle piattaforme informatiche all'uso predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori)

1. Il Commissario straordinario, d'intesa con i Sub-commissari, può apportare le ulteriori modifiche ritenute opportune alla modulistica allegata nonché alle piattaforme informatiche all'uso predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori utilizzate per la presentazione e gestione delle domande di contributo di cui alla presente ordinanza e alle successive modifiche e integrazioni anche successivamente alla loro adozione, allo scopo di velocizzare e semplificare l'adeguamento alle innovazioni apportate e assicurare la costante e progressiva ottimizzazione e il migliore allineamento degli strumenti operativi alle finalità e prescrizioni contenute nella normativa primaria sulla ricostruzione e nelle discendenti ordinanze attuative. In tal caso, delle modifiche apportate viene data tempestiva informazione sul sito istituzionale della struttura commissariale.

Articolo 14-sexies
(Priorità per le istanze collegate alle manifestazioni di interesse formalizzate sulla piattaforma Indica)

1. Le istanze di contributo presentate ai sensi della presente ordinanza collegate alle manifestazioni di interesse formalizzate sulla piattaforma INDICA sono esaminate prioritariamente anche se presentate dopo il 31 marzo 2026 e nel termine di 90 giorni dalla data di operatività delle piattaforme informatiche all'uso predisposta dalle Regioni.

Articolo 15
(Aiuti di Stato e cumulabilità dei contributi)

1. I contributi previsti dalla presente ordinanza costituiscono aiuti di Stato e sono concessi, relativamente ai danni subiti come conseguenza diretta dell'~~evento alluvionale~~ **evento calamitoso**:

a) per le attività produttive: ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, prorogato fino al ~~31 dicembre 2023 dal regolamento 972/2023~~ **al 31 dicembre 2026 dal regolamento 1315/2023**, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nei limiti dell'importo dei danni quantificati nel rispetto delle disposizioni del richiamato articolo 50;

b) i contributi previsti dalla presente ordinanza per il settore agricolo costituiscono aiuti di Stato e sono subordinati all'approvazione dell'aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (2022/C 485/01).

2. I competenti uffici o il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (per il settore agricolo) provvederanno alle prescritte comunicazioni per gli aiuti di Stato, ovvero in mancanza di quest'ultimi, tramite il sistema di notificazione elettronica degli aiuti di Stato (SANI2).

3. I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come aiuti di Stato, e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100 per cento del costo dell'intervento periziato.

4. Le imprese agricole e agroindustriali che hanno ottenuto una concessione di aiuto a valere su programma di sviluppo rurale 2014-2022 e CoPSR 2023-2027 e articolo 12 del ~~decreto legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100~~ **DL 61 del 2023**, non possono rendicontare spese per gli stessi costi ammessi a contributo.

Articolo 16
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali che per effetto della presente ordinanza pervengono alla struttura di supporto al Commissario straordinario, sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo Regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e sono trattati per le finalità connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso.

2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresì, per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalità non è necessario il consenso dell'interessato (articolo 6, comma 1, lettera b) del predetto Regolamento).

3. L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento, nonché proporre reclamo – rispetto al trattamento in oggetto – al Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 17
(Copertura finanziaria)

1. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui trattasi è subordinata alla presentazione di apposita istanza, a domanda, da parte delle imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole di cui all'articolo 1 della presente ordinanza. Non risultando, pertanto, quantificabili allo stato gli oneri complessivi connessi al riconoscimento dei danni conseguenti agli ~~eventi alluvionali~~ **eventi calamitosi**, il Commissario straordinario provvederà a erogare i contributi, nei limiti delle risorse assegnate allo scopo ed alla data odierna rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del ~~decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100~~ **DL 61 del 2023**. Alla concorrenza delle suddette risorse, il Commissario straordinario provvederà a rappresentare agli organi preposti il nuovo fabbisogno finanziario e a emanare, sulla base delle ulteriori risorse rese disponibili allo scopo, successive determinazioni per il loro impiego, con le modalità e i termini fissati dalla presente ordinanza, pubblicate sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario straordinario.

Articolo 18

(Efficacia e obblighi di pubblicità)

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>).

2. Le regioni interessate dovranno procedere alla pubblicazione di apposito avviso nel rispettivo Bollettino Ufficiale Regionale. Le stesse, unitamente ai comuni interessati, dovranno pubblicare nei propri portali istituzionali un avviso pubblico con la presente ordinanza e la relativa modulistica per l'invio dell'istanza con la perizia e la documentazione a corredo.

ALLEGATI:

- **Allegato 1: Domanda di contributo;**
- **Allegato 1bis: Modello di presentazione variante**
- **Allegato 2: Scheda valutazione danni;**
- **Allegato 2bis: Relazione Danni Minori;**
- **Allegato 3: Perizia tecnica asseverata;**
- **Allegato 4: Dichiarazione di rinuncia del contributo da parte del proprietario;**
- **Allegato 5: Modello Procura speciale;**
- **Allegato 6: Delega altri comproprietari.**
- **Allegato 7 – Modello di dichiarazione sostitutiva di informazione antimafia;**
- **Allegato 8 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione di idoneità morale da parte di ciascuno dei soggetti in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente, come da schema riepilogativo controlli antimafia familiari conviventi**
- **Allegato 9 – Schema controlli antimafia familiari conviventi.**
- **Allegato 10 A istanza di nulla osta alla delocalizzazione**
- **Allegato 10 B relazione asseverata per delocalizzazione**
- **Allegato 10 C dichiarazione di impegno alla cessione del fabbricato**
- **Allegato 10 D scheda istruttoria RdP**
- **Allegato 10 E nulla-osta Amm. Comunale**
- **Allegato 11 Domanda di saldo per i danni minori**
- **Allegato 12 Attestazione di spesa per il secondo acconto**